



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

***REGOLAMENTO
COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA
E DI POSA MONUMENTI
FUNEBRI PRESSO I CIMITERI
COMUNALI***

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 21 del 05.04.2017

In vigore dal 05.05.2017



SOMMARIO

DISPOSIZIONI GENERALI.....	10
ARTICOLO 1.....	10
<i>Oggetto.....</i>	<i>10</i>
ARTICOLO 2.....	10
<i>Competenze.....</i>	<i>10</i>
ARTICOLO 3.....	10
<i>Responsabilità del Comune all'interno dei Cimiteri.....</i>	<i>10</i>
TITOLO II°.....	11
DENUNCIA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEL DECESSO.....	11
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI.....	11
ARTICOLO 4.....	11
<i>Denuncia di morte.....</i>	<i>11</i>
ARTICOLO 5.....	11
<i>Accertamenti necroscopici.....</i>	<i>11</i>
ARTICOLO 6.....	11
<i>Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile a seguito di dichiarazione di morte.....</i>	<i>11</i>
<i>L'Ufficio di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte redige l'atto di morte.....</i>	<i>11</i>
ARTICOLO 7.....	12
<i>Adempimenti della A.S.L. di competenza territoriale.....</i>	<i>12</i>
ARTICOLO 8.....	12
<i>Periodo di osservazione.....</i>	<i>12</i>
ARTICOLO 9.....	12
<i>Depositi di osservazione.....</i>	<i>12</i>
ARTICOLO 10.....	13
<i>Rinvenimento di parti di cadavere.....</i>	<i>13</i>
ARTICOLO 11.....	13
<i>Autorizzazione alla sepoltura, compresi i nati morti ed i prodotti abortivi.....</i>	<i>13</i>
ARTICOLO 12.....	13
<i>Inumazione delle parti anatomiche a seguito di operazioni chirurgiche.....</i>	<i>13</i>
ARTICOLO 13.....	14
<i>Riscontro diagnostico e autopsia.....</i>	<i>14</i>
ARTICOLO 14.....	14
<i>Autopsie.....</i>	<i>14</i>
ARTICOLO 15.....	14
<i>Rilascio dei cadaveri a scopo di studio e prelievi di cadaveri a scopo di trapianto terapeutico.....</i>	<i>14</i>
ARTICOLO 16.....	14
<i>Imbalsamazioni.....</i>	<i>14</i>
TITOLO III°.....	15
FERETRI.....	15
ARTICOLO 17.....	15
<i>Modalità di deposizione dei cadaveri nei feretri.....</i>	<i>15</i>
ARTICOLO 18.....	15



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

Verifica e chiusura dei feretri	15
ARTICOLO 19	15
Caratteristiche dei feretri per l'inumazione.....	15
ARTICOLO 20	16
Caratteristiche dei feretri per la tumulazione e per il trasporto da Comune a Comune o all'estero	16
ARTICOLO 21	17
ARTICOLO 22	17
PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO.....	17
ARTICOLO 23	17
TITOLO IV°	18
TRASPORTI FUNEBRI.	18
ARTICOLO 24	18
DISPOSIZIONI PER IL SERVIZIO FUNEBRE DI TRASPORTO DI CADAVERE	18
ARTICOLO 25	18
Disposizioni per il servizio funebre di trasporto di salma	18
ARTICOLO 26	19
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE	19
ARTICOLO 27	19
TRASPORTI FUNEBRI GRATUITI ED A PAGAMENTO.....	19
ARTICOLO 28	19
Orario dei trasporti funebri.....	19
ARTICOLO 29	20
SVOLGIMENTO DI ESEQUIE E CORTEI.....	20
ARTICOLO 30	20
POSIZIONAMENTO DELLE CORONE SUGLI AUTOMEZZI	20
ARTICOLO 31	21
NORME GENERALI PER I TRASPORTI FUNEBRI.....	21
ARTICOLO 32	21
TRASPORTI DI MORTI PER MALATTIE INFETTIVO - DIFFUSIVE O DI PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ.....	21
ARTICOLO 33	22
TRASPORTI DI CADAVERE SENZA CORTEO FUNEBRE	22
ARTICOLO 34	22
TRASPORTI ALL'ESTERO E DALL'ESTERO DI CADAVERE.....	22
ARTICOLO 35	22
TRASPORTI DI CENERI, DI RESTI E DI OSSA.....	22
TITOLO V°	23
I CIMITERI E LE SEPOLTURE.	23
ARTICOLO 36	23
DISPOSIZIONI GENERALI E VIGILANZA	23
ARTICOLO 37	23
ARTICOLO 38	24
Ammissione dei cadaveri nei Cimiteri	24
ARTICOLO 39	25
Ammissione delle salme nel Cimitero Monumentalino.....	25



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

ARTICOLO 40.....	25
<i>Autorizzazione al seppellimento.....</i>	25
ARTICOLO 41.....	25
<i>Ritiro dell'autorizzazione, compilazione e tenuta del registro.....</i>	25
ARTICOLO 42.....	25
<i>Disposizioni generali per la distinzione di aree per sepolture.....</i>	25
ARTICOLO 43.....	26
<i>Sepolture gratuite.....</i>	26
ARTICOLO 44.....	26
<i>Sepolture a pagamento.....</i>	26
ARTICOLO 45.....	27
<i>Concessioni cimiteriali.....</i>	27
TITOLO VI°.....	28
CONCESSIONI.....	28
ARTICOLO 46.....	28
<i>Modalità di rilascio della Concessione cimiteriale.....</i>	28
ARTICOLO 47.....	29
<i>Contenuti della concessione.....</i>	29
ARTICOLO 48.....	30
<i>Diritto d'uso della Concessione da parte del Titolare.....</i>	30
ARTICOLO 49.....	31
<i>Realizzazione dell'opera e termini.....</i>	31
ARTICOLO 50.....	32
<i>Manutenzione e canone annuo.....</i>	32
ARTICOLO 51.....	32
<i>Rinuncia della Concessione di aree occupate da costruzioni totali e/o parziali.....</i>	32
ARTICOLO 52.....	33
<i>Rinuncia della Concessione di durata pari a 99 anni e della Concessione perpetua di manufatti Comunalì.....</i>	33
ARTICOLO 53.....	33
<i>Revoca della concessione.....</i>	33
ARTICOLO 54.....	34
<i>Decadenza della concessione.....</i>	34
ARTICOLO 55.....	34
<i>Provvedimenti conseguenti alla decadenza.....</i>	34
ARTICOLO 56.....	35
<i>Estinzione della concessione.....</i>	35
TITOLO VII°.....	35
DISPOSIZIONI GENERALI PER L'AMPLIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI NUOVI CIMITERI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.....	35
PROCEDURE PER LA SOPPRESSIONE DEI CIMITERI.....	35
ARTICOLO 57.....	35
<i>Costruzione di nuovi Cimiteri ed ampliamento dei Cimiteri esistenti.....</i>	35
ARTICOLO 58.....	36
<i>Planimetrie cimiteriali: obblighi.....</i>	36



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

ARTICOLO 59	36
<i>Piano Regolatore dei Cimiteri</i>	36
ARTICOLO 60	38
<i>Dotazioni minime di strutture e servizi da individuare all'interno dei Cimiteri</i>	38
ARTICOLO 61	39
<i>Caratteristiche delle camere mortuarie, delle sale per autopsie e delle camere di osservazione</i> ...	39
ARTICOLO 62	39
<i>Caratteristiche degli ossari</i>	39
ARTICOLO 63	39
<i>Alcune caratteristiche dei servizi igienici all'interno dei Cimiteri</i>	39
ARTICOLO 64	40
<i>Procedure per la soppressione dei cimiteri</i>	40
TITOLO VIII°	41
INUMAZIONI E TUMULAZIONI	41
ARTICOLO 65	41
<i>Inumazioni</i>	41
ARTICOLO 66	41
<i>Caratteristiche dei campi per inumazione</i>	41
ARTICOLO 67	42
<i>Elementi che individuano la fossa</i>	42
ARTICOLO 68	43
<i>Modalità di concessione dei campi giardino</i>	43
ARTICOLO 69	44
<i>Sepulture a tumulazione</i>	44
ARTICOLO 70	44
<i>Prescrizioni</i>	44
ARTICOLO 71	46
<i>Caratteristiche dei loculi, delle tombe giardino, delle tombe di famiglia, degli ossari</i>	46
ARTICOLO 72	48
<i>Modalità di concessione dei colombari</i>	48
ARTICOLO 73	49
<i>Deposito provvisorio di cadavere in Cappella Gentilizia</i>	49
TITOLO IX°	49
ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI.	49
ARTICOLO 74	49
<i>Esumazioni ordinarie</i>	49
ARTICOLO 75	50
<i>Esumazioni straordinarie</i>	50
ARTICOLO 76	51
<i>Estumulazioni ordinarie</i>	51
ARTICOLO 77	52
<i>Estumulazioni straordinarie</i>	52
ARTICOLO 78	53
<i>Esumazioni e/o estumulazioni a pagamento</i>	53
ARTICOLO 79	53



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

<i>Cautele per l'esecuzione dei lavori</i>	53
ARTICOLO 80.....	53
<i>Rifiuti cimiteriali</i>	53
ARTICOLO 81.....	54
<i>Oggetti rinvenuti durante le operazioni di esumazione e di estumulazione</i>	54
ARTICOLO 82.....	54
<i>Disponibilità dei materiali</i>	54
TITOLO X°	55
CREMAZIONI	55
ARTICOLO 83.....	55
<i>Impianto di cremazione</i>	55
ARTICOLO 84.....	56
<i>Costruzione di crematorio</i>	56
ARTICOLO 85.....	56
<i>Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione</i>	56
ARTICOLO 86.....	57
<i>Urne cinerarie</i>	57
ARTICOLO 87.....	58
<i>Dispersione delle ceneri</i>	58
ARTICOLO 88.....	58
<i>Giardino delle rimembranze</i>	58
ARTICOLO 89.....	58
<i>Cinerario comune</i>	58
ARTICOLO 90.....	58
<i>Autorizzazione alla dispersione delle ceneri</i>	58
ARTICOLO 91.....	59
<i>Tariffe per la dispersione delle ceneri e per la cremazione</i>	59
ARTICOLO 92.....	59
<i>Affidamento delle ceneri</i>	59
ARTICOLO 93.....	60
<i>Modalità di affidamento delle ceneri</i>	60
ARTICOLO 94.....	60
<i>Tariffe per l'affidamento delle ceneri</i>	60
TITOLO XI°	61
AUTORIZZAZIONI POSA MONUMENTI:	61
PROGETTI - EPIGRAFI - NORME TECNICHE	61
ARTICOLO 95.....	61
<i>Domande per la realizzazione e la posa di monumenti funebri all'interno dei Cimiteri Comunali</i> ..	61
ARTICOLO 96.....	62
<i>Autorizzazioni e permessi</i>	62
ARTICOLO 97.....	63
<i>Responsabilità e verifica delle opere</i>	63
ARTICOLO 98.....	64
<i>Preparazione del cantiere di lavoro e materiali di scavo</i>	64
ARTICOLO 99.....	65



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

<i>Idoneità delle aree interessate dai lavori</i>	65
ARTICOLO 100.....	65
<i>Dimensioni del "monumento tipo" per sepoltura in campo trentennale singolo</i>	65
ARTICOLO 101.....	67
<i>Dimensioni del "monumento tipo verticale" per sepoltura in campo trentennale doppio</i>	67
ARTICOLO 102.....	69
<i>Dimensioni del "monumento tipo orizzontale" per sepoltura in campo trentennale doppio</i>	69
ARTICOLO 103.....	71
<i>Dimensioni del "monumento tipo" per sepoltura in campo comune</i>	71
ARTICOLO 104.....	72
<i>Dimensioni del "monumento tipo" per sepoltura in campo bambini</i>	72
ARTICOLO 105.....	74
<i>Monumento per la sepoltura provvisoria singola e doppia</i>	74
ARTICOLO 106.....	75
<i>Aree destinate a sepolture di culti diversi da quello cattolico</i>	75
ARTICOLO 107.....	75
<i>Lastre per colombari, per ossari e per cinerari</i>	75
ARTICOLO 108.....	75
<i>Epigrafi provvisorie e definitive su tutti i monumenti funebri</i>	75
ARTICOLO 109.....	76
<i>Elementi ornamentali</i>	76
ARTICOLO 110.....	77
<i>Lampade votive</i>	77
ARTICOLO 111.....	77
<i>Fiori e piante ornamentali</i>	77
ARTICOLO 112.....	77
<i>Cura e manutenzione degli ornamenti</i>	77
TITOLO XII°	78
SEPOLTURE FUORI DAI CIMITERI	78
AREE E SPAZI DI SEPOLTURA PER ANIMALI D'AFFEZIONE.	78
ARTICOLO 113	78
<i>Cappelle private fuori dal Cimitero e Cimiteri particolari</i>	78
ARTICOLO 114	79
<i>Tumulazioni privilegiate</i>	79
ARTICOLO 115	79
<i>Prescrizioni per la realizzazione di aree di sepoltura per animali d'affezione</i>	79
TITOLO XIV°	80
COMPETENZE DEI NECROFORI, DELL'ADDETTO DI POLIZIA MORTUARIA E DELL'UFFICIO TECNICO	80
ARTICOLO 116.....	80
<i>Competenze dei Necrofori all'interno dei Cimiteri</i>	80
ARTICOLO 117.....	81
<i>Competenze dei Necrofori all'esterno dei Cimiteri</i>	81



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

ARTICOLO 118.....	82
<i>Competenze dell'Addetto alla Polizia Mortuaria.....</i>	82
ARTICOLO 119.....	83
<i>Obblighi e divieti per il Personale Comunale dall'interno dei Cimiteri</i>	83
ARTICOLO 120.....	84
<i>Competenze dell'Ufficio Tecnico</i>	84
TITOLO XV°	85
POLIZIA DEI CIMITERI	85
ARTICOLO 121.....	85
<i>Orari di apertura e di chiusura dei Cimiteri e segnalazioni.....</i>	85
ARTICOLO 122.....	85
<i>Divieti di ingresso nei Cimiteri</i>	85
ARTICOLO 123.....	86
<i>Condotta all'interno dei Cimiteri.....</i>	86
ARTICOLO 124.....	87
<i>Manifestazioni all'interno dei Cimiteri</i>	87
ARTICOLO 125.....	87
<i>Divieto di attività commerciali e di propaganda.....</i>	87
ARTICOLO 126.....	87
<i>Circolazione dei veicoli privati per il trasporto di materiale funebre all'interno dei Cimiteri.....</i>	87
ARTICOLO 127.....	88
<i>Introduzione ed asportazione nei Cimiteri di materiali ed oggetti da parte di privati.....</i>	88
ARTICOLO 128.....	88
<i>Divieti ed obblighi per i privati che eseguono dei lavori all'interno dei Cimiteri.....</i>	88
TITOLO XVI°	89
IMPRESE E DITTE AUTORIZZATE A LAVORARE NEI CIMITERI.	89
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.	89
ARTICOLO 129.....	89
<i>Accesso alle Ditte private nei Cimiteri</i>	89
ARTICOLO 130.....	90
<i>Competenze riconosciute alle Imprese di Pompe Funebri.....</i>	90
ARTICOLO 131.....	91
<i>Divieti per le Imprese di Pompe Funebri.....</i>	91
ARTICOLO 132.....	91
<i>Autorizzazione dei soggetti esercenti l'attività funebre e condizioni ostative.....</i>	91
ARTICOLO 133.....	92
<i>Tutela del dolente e della concorrenza</i>	92
TITOLO XIX°	92
DISPOSIZIONI FINALI.....	92
ARTICOLO 134.....	92
<i>Efficacia del Regolamento.....</i>	92
ARTICOLO 135.....	92
<i>Disposizioni.....</i>	92



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

ARTICOLO 136.....	93
<i>Dirigente Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.....</i>	93
ARTICOLO 137.....	93
<i>Durata delle Concessioni pregresse</i>	93
ARTICOLO 138.....	94
<i>Aree per sepolture secondo culti diversi da quello cattolico presso il Cimitero di Pinzano.....</i>	94
ARTICOLO 139.....	94
<i>Sanzioni</i>	94
ARTICOLO 140.....	95
<i>Abrogazione delle norme precedenti</i>	95
ARTICOLO 141.....	95
<i>Monumenti trentennali doppi tipo verticale e tipo orizzontale.....</i>	95
ARTICOLO 142.....	95
<i>Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti (Famedio)</i>	95
ARTICOLO 143.....	96
<i>Responsabilità in merito ai monumenti funebri.....</i>	96
ARTICOLO 144.....	97
<i>Rinvii</i>	97
ARTICOLO 145.....	97
<i>Entrata in vigore.....</i>	97
ARTICOLO 145 BIS NORME TRANSITORIE	98

ALLEGATI:

- ALLEGATO A
Caratteristiche dei loculi, delle tombe giardino, delle tombe di famiglia, degli ossari.
- ALLEGATO B
Fac-simile AUTORIZZAZIONE POSA MONUMENTO FUNEBRE
- ALLEGATO C
Fac-simile Permesso di costruire o titolo equipollente ai sensi del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.
- ALLEGATO D
Dimensioni del "monumento tipo" per sepoltura in campo trentennale singolo
- ALLEGATI E/1, E/2, E/3, E/4, E/5
Dimensioni del "monumento tipo verticale" per sepoltura in campo trentennale doppio
- ALLEGATI E/1 bis
Dimensioni del "monumento tipo orizzontale" per sepoltura in campo trentennale doppio
- ALLEGATO F
Dimensioni del "monumento tipo" per sepoltura in campo comune
- ALLEGATO G
Dimensioni del "monumento tipo" per sepoltura in campo bambini
- ALLEGATO H
Area culto diverso da quello cattolico



**TITOLO I°
DISPOSIZIONI GENERALI**

ARTICOLO 1

Oggetto

Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 1265/1934, del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e del D.Lgs n. 267/2000, così come modificati dalla Legge n. 130/2001, dalla L.R. n. 22/2003, dal Regolamento Regionale n. 6/2004 e dal Regolamento Regionale n. 1/2007, disciplina sia i servizi relativi alla Polizia Mortuaria e tutte le attività ad essa connesse e sia la posa dei monumenti funebri all'interno dei Cimiteri Comunali.

ARTICOLO 2

Competenze

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale.

Il Comune, in forma singola o associata, cura direttamente in economia la gestione e la manutenzione dei Cimiteri o può affidarla a terzi nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 112 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

ARTICOLO 3

Responsabilità del Comune all'interno dei Cimiteri

Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non si assume la responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per danni causati dall'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico, degli operatori autorizzati (marmisti -imprese edili, altre imprese ecc.), e da questi utilizzati in modo non conforme a quanto consentito.

Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per mezzo di altri, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non venga



rilevato penalmente.

TITOL O II°
DENUNCIA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEL DECESSO.
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

ARTICOLO 4

Denuncia di morte

La denuncia deve essere inoltrata al più presto possibile e comunque non più tardi delle 24 ore dal decesso, da parte dei familiari o da persona delegata.

La denuncia deve contenere l'ora in cui è avvenuto il decesso e tutte le informazioni relative al defunto e specificate nell'apposito modulo I.S.T.A.T.

ARTICOLO 5

Accertamenti necroscopici

Le funzioni del Medico Necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'Azienda Sanitaria Locale competente o dal suo sostituto.

Negli ospedali, case di cura ed ospizi, la funzione di Medico Necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato.

La visita del Medico Necroscopo deve essere effettuata entro 24 ore dal decesso. Se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento deve essere effettuato entro le ore 08:00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre le 48 ore dal decesso.

ARTICOLO 6

Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile a seguito di dichiarazione di morte

L'Ufficio di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte redige l'atto di morte.

L'Ufficiale di Stato Civile accorda l'autorizzazione alla sepoltura, e/o l'autorizzazione all'affidamento



e/o dispersione delle ceneri previo ricevimento del certificato necroscopico.

ARTICOLO 7

Adempimenti della A.S.L. di competenza territoriale

Il Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. adotta ogni adempimento proprio derivatigli dalle normative vigenti.

ARTICOLO 8

Periodo di osservazione

I cadaveri non possono essere seppelliti né sottoposti ad alcuno dei trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse 24 ore dal decesso, ad eccezione dei casi previsti dalla Legge.

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il Medico Necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dalla Legge.

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita secondo le modalità previste dalla Legge.

In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva il Medico Necroscopo adotta le precauzioni necessarie alla tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle 24 ore dal decesso.

ARTICOLO 9

Depositi di osservazione

In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.

A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

- a) alla sala del commiato



- b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria
- c) all'abitazione propria o dei familiari

I trasporti sono a carico dei familiari richiedenti.

Il Comune garantirà la presenza di obitori e di depositi di osservazione nell'ambito del Cimitero o presso strutture convenzionate.

ARTICOLO 10

Rinvenimento di parti di cadavere

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane all'interno dei Cimiteri Comunali, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Azienda Sanitaria Locale incarica il Medico Necroscopo per l'esame del materiale rinvenuto e ne dà comunicazione agli organi competenti.

ARTICOLO 11

Autorizzazione alla sepoltura, compresi i nati morti ed i prodotti abortivi

L'autorizzazione per la sepoltura nei Cimiteri è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, secondo la normativa nazionale vigente.

Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina nonché per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane, la Direzione Sanitaria informa i genitori della possibilità di richiedere la sepoltura.

L'A.S.L. informata dalla Direzione Sanitaria, rilascia il permesso di trasporto e di seppellimento direttamente al Comune dove si è verificato l'evento.

ARTICOLO 12

Inumazione delle parti anatomiche a seguito di operazioni chirurgiche

In caso di amputazioni, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura secondo le modalità indicate dal Comune dove ha sede la struttura Sanitaria nella quale è stato effettuato l'intervento di amputazione, con oneri a carico di quest'ultima.



ARTICOLO 13

Riscontro diagnostico e autopsia

Gli oneri derivanti dai riscontri diagnostici e autopsie sono a carico dell'A.S.L. o dell'Amministrazione che li richiede, come previsto dall'art. 43 punto 2 del R.R. n. 6/2004.

ARTICOLO 14

Autopsie

Le autopsie, di cui all'art. 45 del D.P.R. n. 285/90, devono essere obbligatoriamente eseguite all'interno delle sale per autopsie presenti nei Cimiteri o, in alternativa, presso le sale anatomiche degli Ospedali o altre strutture convenzionate, quando siano state attuate delle convenzioni.

ARTICOLO 15

Rilascio dei cadaveri a scopo di studio e prelievi di cadaveri a scopo di trapianto terapeutico

Il rilascio dei cadaveri a scopo di studio ed il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, devono avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 285/90 e della Legge 02.10.1975 n. 644 e successive modifiche.

ARTICOLO 16

Imbalsamazioni

I trattamenti di imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti secondo quanto prescritto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 285/1990.



TITOLO III° FERETRI

ARTICOLO 17

Modalità di deposizione dei cadaveri nei feretri

Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere può essere deposto nel feretro. Nessun cadavere può essere sepolto se non precedentemente chiuso in un feretro avente le caratteristiche previste dal D.P.R. n. 285/90, in relazione anche alle modalità di trasporto e di seppellimento previste.

Nei casi in cui, per l'angustia delle scale o dei pianerottoli, il trasporto del feretro dall'abitazione al piano terra sia particolarmente difficoltoso, è data facoltà all'Operatore addetto ai servizi mortuari di disporre che la composizione della salma nel feretro avvenga al piano terreno. Tale composizione dovrà avvenire adottando tutte le cautele che la delicatezza dell'operazione richiede.

Ogni feretro, sia esso successivamente inumato o tumulato, deve contenere un solo cadavere. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., sentita la struttura sanitaria ove sono state somministrate le sostanze radioattive, detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare eventuali contaminazioni ambientali.

ARTICOLO 18

Verifica e chiusura dei feretri

La verifica e la chiusura del feretro sono di competenza dell'Addetto al trasporto dei cadaveri, il quale, sotto la propria responsabilità, compila l'apposito modulo approvato con R.R. n. 6/2004.

ARTICOLO 19

Caratteristiche dei feretri per l'inumazione

I feretri per le inumazioni devono essere in legno dolce e avere le caratteristiche previste dalle normative vigenti.

Non è consentito l'uso di casse con materiali diversi dal legno se non provvisti di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero della Sanità.



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

I feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990 e all'allegato n. 3 del R.R. n. 6/2004.

Nel caso di feretro costituito da materiale biodegradabile ma diverso dal legno, il materiale deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990.

Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della Ditta costruttrice e del fornitore.

ARTICOLO 20

Caratteristiche dei feretri per la tumulazione e per il trasporto da Comune a Comune o all'estero

Per la tumulazione nonché per il trasporto all'estero o dall'estero oppure da Comune a Comune per un tragitto superiore ai 100 Km., la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo.

La sostituzione della cassa di metallo, sia esso zinco o piombo, con casse di altro materiale deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero della Sanità; analoga procedura si esegue per i materiali che sono diversi da quelli della cassa ordinaria, applicati sulla stessa per adornarla o per altre finalità.

La cassa metallica, che racchiude quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere ermeticamente sigillata mediante saldatura e possedere i requisiti di costruzione/strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/90.

I trasporti di salma di persona morta per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui al punto 2) dell'allegato n. 3 del R.R. n. 6/2004.

Se una salma già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura all'interno dei Cimiteri, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza a nuova sepoltura, prescrivendo, se ne è il caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L. o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se la salma proviene da altro Comune deve essere inizialmente verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, a seconda del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'A.S.L. competente per il Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è stata destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideonea



apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della Ditta Costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas di putrefazione.

ARTICOLO 21

Caratteristiche dei feretri per la cremazione

Per le modalità di cremazione, di affidamento e di dispersione delle ceneri si applicano le disposizioni contenute nella Legge 30 marzo 2001 n. 130 e nella Legge Regionale n. 22/2003.

ARTICOLO 22

Piastrina di riconoscimento

In ogni feretro deve essere applicata apposita piastrina metallica sul piano esterno superiore recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta la piastrina deve contenere la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare o di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nei Cimiteri, viene collocata insieme al cofano al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

ARTICOLO 23

Divieti ed obblighi

E' fatto divieto di usare feretri refrigeranti durante il periodo di osservazione dei cadaveri.

Negli altri casi si applicano le prescrizioni previste dal D.P.R. 285/1990.



TITOLO IV°
TRASPORTI FUNEBRI.

ARTICOLO 24

Disposizioni per il servizio funebre di trasporto di cadavere

Gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri ed i tipi di trasporto autorizzati, sono definiti da ordinanza del Sindaco.

E' compito dei familiari o dell'Impresa di pompe funebri dagli stessi incaricata, comunicare preventivamente le modalità del servizio funebre all'Ufficio di Stato Civile.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza, comprende:

- il prelievo della salma
- il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie
- la relativa sosta per le esequie
- il proseguimento fino al Cimitero destinato alla sepoltura o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Il feretro contenente il cadavere proveniente da altro Comune o dall'estero può sostare presso l'abitazione per il tempo strettamente necessario alle onoranze.

Non è concessa nessuna altra sosta durante il percorso, salvo casi di forza maggiore.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorrerà la preventiva autorizzazione del Sindaco.

L'Ufficio di Stato Civile prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione.

Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, secondo le normative vigenti.

ARTICOLO 25

Disposizioni per il servizio funebre di trasporto di salma

Si osservano le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n. 6/2004 e Regolamento Regionale



n. 1/2007.

ARTICOLO 26

Modalità di esercizio del servizio di trasporto funebre

Nel territorio del Comune il servizio di trasporto funebre può essere esercitato o con diritto di privativa, ai sensi dell'art. 1 del T.U. n. 2578 del 25.10.1925 oppure con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/1990, previo pagamento del diritto fisso di cui all'art. 19 dello stesso D.P.R. n. 285/1990.

ARTICOLO 27

Trasporti funebri gratuiti ed a pagamento

I trasporti funebri si distinguono in gratuiti e a pagamento.

Il Comune presta servizio gratuito nei casi e con le modalità previste dalla Legge.

ARTICOLO 28

Orario dei trasporti funebri

I trasporti funebri devono essere effettuati in ore antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco.

Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente Regolamento nonché i percorsi consentiti per i trasporti funebri.

L'Ufficiale di Stato Civile concorda con i soggetti interessati l'ora ed il giorno dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, tenendo conto, in caso di pluralità di richieste e se necessario, dell'ora del decesso, il tutto se compatibile con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1.

Sono consentite deroghe allo svolgimento di funerali nei giorni di chiusura dei Cimiteri, e/o oltre gli orari ordinari di apertura e chiusura, da concordarsi con l'Ufficio di Stato Civile, esclusivamente per motivi imprevisti ed imprevedibili adeguatamente motivati e per il quale non é possibile rimandare ulteriormente la sepoltura.



ARTICOLO 29

Svolgimento di esequie e cortei

Il corteo funebre segue il percorso più breve sia per il trasporto del cadavere dal luogo del decesso o dal deposito di osservazione o dall'obitorio, alla Chiesa Parrocchiale o altro luogo di culto nel caso di funerale religioso, e sia per il trasporto direttamente al Cimitero di destinazione nel caso di funerali civili.

Il cadavere può sostare in Chiesa o in altro luogo di culto per la sola durata dell'ordinaria cerimonia religiosa.

Solo in caso di particolari cerimonie o di particolari onoranze a cittadini meritevoli individuati dall'Amministrazione Comunale, possono essere effettuate delle soste con preventiva autorizzazione del Sindaco.

I cortei funebri devono essere sempre svolti con ordine e decoro; qualora si preveda una particolare affluenza di persone la Polizia Locale, previa richiesta dell'Ufficio di Stato Civile, assicura la necessaria vigilanza nonché attua gli opportuni provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del corteo.

I Ministri di Culto di ogni religione si uniformeranno alle disposizioni impartite dall'Ufficio di Stato Civile per quanto concerne l'ora, l'ordine, il percorso e lo svolgimento del corteo.

I cortei in deroga alle disposizioni di cui sopra devono essere preventivamente autorizzati dal Sindaco su proposta dell'Ufficio di Stato Civile e previo parere della Polizia Locale, in ordine a problemi viabilistici e pubblici.

ARTICOLO 30

Posizionamento delle corone sugli automezzi

Le corone di fiori devono essere sistemate sugli appositi sostegni, qualora gli automezzi ne siano provvisti.

E' sempre ammesso porre sul feretro un cofano di fiori e/o un cuscinetto con le insegne religiose del defunto o altre decorazioni (civili, militari, ecc..).

Per i trasporti fuori dal Comune non è consentita la sistemazione dei fiori all'esterno dell'auto funebre.



ARTICOLO 31

Norme generali per i trasporti funebri

Per ogni trasporto sia da Comune a Comune e sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente. Nei casi previsti dalla legge, si pratica al cadavere il trattamento conservativo come disposto dall'art. 32 del D.P.R. n. 285/90.

Il feretro viene preso in consegna dall'Incaricato del trasporto che, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i relativi documenti al Personale incaricato presente nel Cimitero di destinazione.

Il Personale che riceve il feretro deve sottoscrivere il relativo verbale di chiusura debitamente compilato dall'Impresa incaricata del trasporto e redatto in duplice copia, una delle quali dovrà essere consegnata al vettore e l'altra all'Ufficio di Stato Civile.

Il trasporto per ferrovia, su nave o per aereo, viene autorizzato dal Sindaco.

Il trasporto di un cadavere, o di resti mortali, o di ossa umane entro l'ambito del Comune ma in luogo diverso dai Cimiteri è autorizzato dal Sindaco con ordinanza.

ARTICOLO 32

Trasporti di morti per malattie infettivo - diffuse o di portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattia infettiva-diffusiva, durante il trasporto dovranno essere osservate le disposizioni previste al punto 9 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e successive modifiche ed integrazioni, salvo ulteriori prescrizioni da parte del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. o di suo delegato, anche in relazione al divieto di cortei ed agli eventuali provvedimenti di disinfezione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo divieto a causa di probabile manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte del defunto.

Per i cadaveri che risultino portatori di radioattività, il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.



ARTICOLO 33

Trasporti di cadavere senza corteo funebre

Il trasporto di un cadavere presso i locali di osservazione per il periodo prescritto o prima che sia trascorso tale periodo, e il trasporto presso l'obitorio, deve essere eseguito con accorgimenti tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita ed utilizzando un apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 285/90, in modo da impedire la vista dall'esterno.

Se il cadavere non è presente nella propria abitazione, ma è presso un ospedale, il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dall'esterno dell'abitazione, dove il feretro verrà trasferito non oltre 30 minuti prima dell'ora fissata per il funerale.

Questi trasferimenti precedenti il funerale sono eseguiti in forma privata e senza corteo.

ARTICOLO 34

Trasporti all'estero e dall'estero di cadavere

Il trasporto di cadavere da e per un altro Stato segue diverse regolamentazioni a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 01.07.1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione e delle specifiche prescrizioni derivate dalle normative vigenti.

Se il trasporto è da o per Stato estero, è il Sindaco che rilascia il cosiddetto "passaporto mortuario" secondo le disposizioni di cui al D.P.C.M. 26 maggio 2000 e in base alla circolare del Ministero della Salute del maggio 2002 trasmessa con Circolare n. 536 area II R.E.L. Prefettura Milano del 17.04.2003.

ARTICOLO 35

Trasporti di ceneri, di resti e di ossa

Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri fuori dal Comune deve essere



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

autorizzato dal Sindaco.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e la data di rinvenimento. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema

TITOLO V°
I CIMITERI E LE SEPOLTURE.

ARTICOLO 36

Disposizioni generali e vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dai Cimiteri, salvo le eventuali autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 285/1990.

I Cimiteri del Comune di Limbiate sono rispettivamente:

- Cimitero Capoluogo in via Fiume - via Camposanto
- Cimitero di Frazione Pinzano in via Corinna Bruni
- Cimitero Monumentalino in via F.lli Casati

L'ordine e la vigilanza dei Cimiteri spettano al Sindaco, il quale si avvale dell'A.S.L. competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomici, sono riservate al Personale Addetto ai Cimiteri o a personale autorizzato dal Comune stesso.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, di estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

ARTICOLO 37

Reparti speciali all'interno dei Cimiteri

All'interno dei Cimiteri é possibile prevedere reparti speciali individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco.



COMUNE DI LIMBIATE

Provincia di Monza e Brianza

Tali reparti speciali sono destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione di resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o appartenenti a comunità straniere.

Le spese necessarie per la realizzazione di tali reparti, le spese per l'occupazione per un periodo di tempo maggiore rispetto a quello comune e le spese per l'assegnazione in concessione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a carico delle Comunità richiedenti.

Oltre ai reparti speciali per persone di culto diverso da quello cattolico possono essere individuati anche:

- reparti speciali per l'inumazione degli arti anatomici, quando questi non vengono cremati
- reparti speciali per lo sversamento delle ceneri ovvero cinerario comune - "Giardino della Memoria"
- reparti speciali per dispersione ceneri ovvero "Giardino delle Rimembranze"
- reparti speciali per sversamento resti ossei ovvero ossario comune
- famedio

ARTICOLO 38

Ammissione dei cadaveri nei Cimiteri

Nei Cimiteri devono essere ricevute, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone decedute fuori dal Comune ma aventi avuto in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e decedute fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, individuale o di famiglia esistente nei Cimiteri del Comune stesso;
- d) sono altresì accolti, anche se non residenti, salvo disponibilità, i cadaveri delle persone nate nel Comune di Limbiate o che abbiano con persone residenti viventi o defunte e sepolte nei Cimiteri Comunali, rapporto di coniugio, di parentela entro il quarto grado e di affinità entro il secondo grado;
- e) i nati morti e i prodotti del concepimento di genitori residenti nel Comune di Limbiate.

Qualora manchino i presupposti di cui ai precedenti commi, la Giunta Comunale può, su istanza dei parenti del defunto, autorizzare la sepoltura in caso di benemerienze acquisite in vita per servizi resi a favore del Comune.



ARTICOLO 39

Ammissione delle salme nel Cimitero Monumentalino

Non è possibile autorizzare il seppellimento di nuove sepolture all'interno del Cimitero Monumentalino.

ARTICOLO 40

Autorizzazione al seppellimento

Nessun cadavere può essere ricevuto nei Cimiteri per essere inumato o tumulato se non è accompagnato da apposita autorizzazione, a norma dell'art. 74 del D.P.R. n. 396/2000, rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile.

ARTICOLO 41

Ritiro dell'autorizzazione, compilazione e tenuta del registro

Il personale Necroforo dei Cimiteri, per ogni ingresso di cadavere, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici, trasformativi, conservativi, di ossa, assicura l'acquisizione e la conservazione delle autorizzazioni e delle attestazioni di accompagnamento, nonché provvede all'iscrizione cronologica nell'apposito registro, anche di natura informatica, secondo le modalità stabilite con Decreto Generale del Direttore Generale competente di cui all'art. 10, comma 2, lettera b) della Legge Regionale n. 22/2003

Nel caso di cremazione di cadaveri con dispersione delle ceneri fuori dal Cimitero o affidamento ai famigliari, la registrazione avviene con le modalità di cui al comma 1, su un registro tenuto presso il Comune che ha rilasciato la relativa autorizzazione.

ARTICOLO 42

Disposizioni generali per la distinzione di aree per sepolture

I Cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.



COMUNE DI LIMBIATE

Provincia di Monza e Brianza

Le caratteristiche dei campi comuni sono disciplinate dal DPR 285/1990.

Compatibilmente con le disposizioni di cui sopra, i Cimiteri hanno anche aree riservate alle sepolture private trentennali singole e doppie, alle sepolture di famiglie e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990, ed aree destinate alla dispersione delle ceneri ai sensi della Legge n. 130/2001 ed aree destinate "giardino delle rimembranze", "giardino della memoria" nonché ossari e cinerari comuni.

Il Piano Regolatore Cimiteriale determina per le sepolture private, la loro ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera e le relative caratteristiche tecniche e strutturali in rapporto ai vari sistemi costruttivi che possono essere realizzati, in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. n. 285/1990.

Nella more dell'adozione del Piano Regolatore Cimiteriale, il Sindaco provvede con propria ordinanza.

ARTICOLO 43

Sepolture gratuite

Sono gratuite le sepolture per inumazioni decennali (campi comuni) da effettuarsi in campi appositamente individuati. Queste sepolture sono assegnate gratuitamente quando non viene richiesta una sepoltura privata, e vengono concesse solo a seguito di morte accertata della persona.

La concessione ha la durata di anni 10 e non è rinnovabile.

ARTICOLO 44

Sepolture a pagamento

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'art. 42, l'uso di:

- aree e manufatti realizzati dagli aventi titolo privati
- manufatti realizzati dal Comune
- appositi campi per inumazione singola o doppia di durata trentennale.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, di famiglie e di collettività, il tutto a cura e spese dei privati.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali e/o doppie (loculi, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, ecc..)
- b) sepolture per famiglie e collettività (loculi, cripte, celle, edicole, ecc..)



Alle sepolture private contemplate nel presente articolo si applicano, a seconda che siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285/1990. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario definito dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 45

Concessioni cimiteriali

Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato e comunque di durata non superiore a novantanove anni.

A) Le concessioni cimiteriali a pagamento consistono:

- nell'uso temporaneo per la durata di anni trenta a partire dalla data di concessione, di fosse singole o doppie in appositi campi, di loculi predisposti dal Comune in gallerie, cameroni, portici o in costruzioni monolitiche all'aperto, con più vani sovrapposti, e destinati alla tumulazione di singola salma e di ossari predisposti dal Comune per la custodia dei resti;
- nell'uso temporaneo per una durata non superiore a novantanove anni, salvo rinnovo, di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività. La costruzione può essere di tipo cappella o edicola o monumento –cioè opera di architettura o scultura – e può avere o non avere la camera sotterranea;
- nell'uso temporaneo, per la durata pari ad anni novantanove dalla data di concessione, salvo rinnovo, di cripte per sepolture di famiglia o di sepolture per altri riti diversi dal cattolico;

B) Le concessioni cimiteriali si estinguono:

- alla loro naturale scadenza.
- con la soppressione del Cimitero;
- con il decorso di venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
- per le concessioni perpetue, in caso di mutamento del rapporto originario di concessione, a richiesta del concessionario avente diritto;
- per revoca per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico, come definiti nel Piano Cimiteriale.



TITOLO VI°
CONCESSIONI.

ARTICOLO 46

Modalità di rilascio della Concessione cimiteriale

Il Dirigente del Settore al cui interno è allocata l'area dei servizi demografici o suo delegato è l'organo competente al rilascio delle concessioni cimiteriali.

La sepoltura privata sia essa individuale o doppia, sia per inumazione che per tumulazione, può concedersi solo esclusivamente in presenza di cadavere, di resti o di ceneri.

L'assegnazione del posto avviene seguendo un ordine progressivo delle sepolture disponibili, passando al lotto o al campo successivo solo dopo il completamento del precedente. L'ordine di priorità è determinato dalla presentazione della domanda di concessione.

La concessione di aree e di manufatti ad uso sepoltura per famiglie e collettività, è rilasciata secondo disponibilità osservando come criteri di priorità l'eventuale presenza di uno o più cadaveri da tumulare e/o la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione non può essere trasferita a terzi ma solamente restituita al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

La concessione non può rilasciata a persone o Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

La concessione dell'area decade automaticamente allo scadere del periodo indicato nella concessione stessa.

Su richiesta degli interessati e a discrezione dell'Amministrazione Comunale, sulla base di una valutazione degli spazi disponibili nei Cimiteri tale da garantire la disponibilità per nuove sepolture, è consentito un periodo di rinnovo della concessione stabilito contrattualmente.

Nel caso in cui allo scadere della concessione (comprensivo dell'eventuale rinnovo) non sia decorso il periodo minimo di tumulazione del cadavere (20 anni) la concessione viene prorogata fino al compimento del periodo stesso previo pagamento della somma residuale (c.d. proroga per periodo residuale).

Nel caso di esumazione anticipata, la concessione dell'area decade al momento dell'operazione stessa.



ARTICOLO 47

Contenuti della concessione

La concessione è stipulata ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990 previa assegnazione del manufatto da parte dell'Ufficio di Stato Civile a cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto della nuda proprietà al Comune.

Ogni concessione di diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente le clausole e le condizioni della concessione stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti realizzati o realizzabili
- la durata, la decorrenza e la scadenza
- la/e persona/e o nel caso di Enti e Collettività il Legale Rappresentante pro tempore, i concessionari/ie
- le persone destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa collocazione (sepolcro gentilizio o familiare)
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

All'atto dell'assegnazione della sepoltura a pagamento il Concessionario deve versare alla Tesoreria Comunale:

- l'importo previsto dalle tariffe in vigore
- il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione.

Chi si trovi in condizioni di temporanea impossibilità a procedere al pagamento dell'intero importo può richiedere, eccezionalmente, previa presentazione di idonea documentazione comprovante lo stato di obiettiva difficoltà economica (certificazione ISEE inferiore a 20.000,00 Euro), un pagamento rateale in massimo 12 rate in un periodo massimo di 12 mesi di cui la prima rata pari almeno al 20% dell'importo totale.

In caso di mancato pagamento alla scadenza di due rate anche non consecutive il concessionario decadrà dal beneficio della rateizzazione e si procederà alla riscossione coattiva del residuo debito insoluto. La rata minima non potrà essere inferiore a € 200,00.

Per importi superiori a 5.000,00 euro è possibile per il responsabile del procedimento valutare modalità differenti di rateizzazione (importo rata e periodo di rateizzazione) previa presentazione di



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a copertura dell'importo del totale della concessione comprensivo di interessi e spese per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

La garanzia di cui al precedente comma dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta del comune creditore. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, ad eccezione della prima che includerà almeno il 20% dell'intero importo, interessi e spese, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo e di arrotondamenti.

Situazioni di grave disagio socio economico potranno essere eventualmente prese in carico dal settore Welfare attraverso un progetto individualizzato di rateizzazione.

In caso di rateizzazione non garantita da polizza fideiussoria, la posa monumenti potrà essere autorizzata solo a pagamento dell'ultimo rata.

Il Responsabile del procedimento potrà richiedere ai fini dell'istruttoria ulteriore documentazione ad integrazione della pratica da presentarsi perentoriamente entro il termine che il funzionario stesso indicherà nell'atto della richiesta. La mancata presentazione nei termini comporterà la non accettazione della rateizzazione.

L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false oltre a non essere presi in considerazione ai fini dell'accoglimento della domanda è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

La presente disposizione, relativa alla rateizzazione, ha carattere transitorio sino all'approvazione del Regolamento di disciplina generale delle concessioni di rateizzazioni.

ARTICOLO 48

Diritto d'uso della Concessione da parte del Titolare

Salvo quanto già indicato nell'art. 46, il diritto d'uso delle sepolture private é esclusivo del Concessionario e dei suoi familiari o aventi causa oppure delle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc,..) fino all'occupazione totale del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione del 1° e del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/90 la famiglia del Concessionario si intende essere composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, fino al 6° grado ed ampliata dagli stessi fino al 4° grado.



COMUNE DI LIMBIATE

Provincia di Monza e Brianza

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione é implicitamente acquisito nel diritto di successione all'atto del rilascio della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal Titolare della concessione o dagli aventi causa, mediante apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, da presentare all'Ufficio di Stato Civile il quale, verificata la sussistenza della parentela o dell'affinità, rilascerà il Nulla Osta alla sepoltura.

Per le persone conviventi con i Titolari della concessione il Nulla Osta alla sepoltura verrà rilasciato con le stesse procedure e modalità di cui sopra.

L'eventuale possibilità di particolare benemerenzza nei confronti di una persona va comprovata con apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatta dal Titolare della concessione e depositata presso l'Ufficio di Stato Civile; la sepoltura potrà avvenire previo assenso del Titolare della concessione.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al Titolare della concessione in uno dei modi sopra indicati.

Con il rilascio della Concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non é commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario risulta nullo.

Il Titolare della concessione può far valere il proprio diritto nei limiti disposti nell'atto di concessione e nel presente Regolamento, senza però interferire nelle distanze o nello stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per proprie esigenze.

Tutte le comunicazioni inerenti la concessione (ivi compreso l'avviso di estumulazione) saranno sempre indirizzate ai relativi concessionari. In caso di decesso del concessionario gli aventi titolo hanno l'obbligo di designare, dandone comunicazione al Comune, il subentrante nella concessione che diventerà il nuovo referente (c.d subentro nel diritto di sepolcro).

Il concessionario, i familiari dei defunti sepolti nei campi decennali hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, in modo tempestivo, qualsiasi variazione anagrafica intervenga dopo la stipulazione del contratto di concessione o dopo la sepoltura.

L'amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità connessa alle conseguenze per mancata comunicazione del subentrante o se non sia stata comunicata la variazione anagrafica di cui sopra.

ARTICOLO 49

Realizzazione dell'opera e termini



COMUNE DI LIMBIATE

Provincia di Monza e Brianza

Le Concessioni di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività sono vincolante alla presentazione di un progetto e all'esecuzione delle opere autorizzate entro 24 mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione.

Se l'area oggetto di concessione non è disponibile al momento del rilascio dell'autorizzazione, il termine sopra indicato decorre dalla consegna dell'area stessa.

Per motivi valutabili dal Sindaco e per una giustificata richiesta degli interessati, può essere concessa una proroga di sei mesi ai termini di cui sopra.

Il Comune, su richiesta di Enti Morali e Comunità non aventi scopo di lucro, può concedere aree in diritto di superficie per la realizzazione di edifici funerari.

Le sepolture collettive devono recare in modo visibile l'indicazione del nome di famiglia del Concessionario o l'indicazione del nome dell'Ente o della Comunità.

A richiesta dell'interessato è ammessa l'indicazione sulla sepoltura del cognome acquisito dal Concessionario a seguito di matrimonio, sia esso da solo che in unione con il cognome di origine.

L'intestazione non può essere modificata.

ARTICOLO 50

Manutenzione e canone annuo

La manutenzione delle sepolture private spetta ai Concessionari per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritiene opportuno prescrivere in quanto valutata indispensabile per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

IN OCCASIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI GLI STESSI DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI MODELLO AMMINISTRATIVO.

ARTICOLO 51

Rinuncia della Concessione di aree occupate da costruzioni totali e/o parziali

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione, salvo i casi di decadenza, quando:

- il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa
- il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

In tali casi non spetterà alcun rimborso al Concessionario o agli aventi titolo alla concessione



rinuncianti.

Le opere costruite entreranno nella disponibilità del Comune senza nulla riconoscere al Concessionario.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ARTICOLO 52

Rinuncia della Concessione di durata pari a 99 anni e della Concessione perpetua di manufatti Comunali

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

In tal caso non spetterà alcun rimborso al Concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ARTICOLO 53

Revoca della concessione

Salvo quanto previsto dal secondo comma dall'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990, é facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando sia necessario effettuare degli ampliamenti, delle modifiche topografiche dei Cimiteri o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico accertata a mezzo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Nei casi di cui sopra, la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale dei relativi presupposti, ed in cambio verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al Concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del Concessionario.



Per la revoca delle concessioni perpetue si rimanda al disposto dell'articolo 92 del DPR 285/1990 e s.m.i..

ARTICOLO 54

Decadenza della concessione

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- qualora nel corso o al termine dei lavori vengano accertate difformità delle opere rispetto al progetto ed il Concessionario, diffidato al riguardo, non ottemperi all'invito nel termine prescritto;
- per carenza di posti.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, é adottata previa diffida al Concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Comunale e a quelli dei Cimiteri per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile, tranne nei casi d), e) e g) in cui il relativo accertamento spetterà all'Ufficio Tecnico Comunale.

ARTICOLO 55

Provvedimenti conseguenti alla decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, dei resti, o delle ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune e cinerario comune.



Successivamente il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato, restando, in ogni caso, i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 56

Estinzione della concessione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto indicato nell'atto di concessione oppure con la soppressione dei Cimiteri salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune a collocare i medesimi, previo avvertimento agli interessati, anche a mezzo di pubblicazione all'albo Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune

TITOL O VII°

DISPOSIZIONI GENERALI PER L'AMPLIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI NUOVI CIMITERI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.

PROCEDURE PER LA SOPPRESSIONE DEI CIMITERI.

ARTICOLO 57

Costruzione di nuovi Cimiteri ed ampliamento dei Cimiteri esistenti

La costruzione di nuovi cimiteri oppure gli ampliamenti di quelli già esistenti devono rispondere a quanto indicato e disposto nel D.P.R. n. 285/1990 e, precisamente, devono essere preceduti da:

- Delibera del Consiglio Comunale relativa alla necessità di ampliamento o di nuova realizzazione del Cimitero sulla base di:
 - a) dati demografici da richiedere al Servizio Demografico Comunale, nonché al Dipartimento Prevenzione della competente A.S.L.;
 - b) identificazione dell'area e relazione idrogeologica del terreno;
 - c) individuazione delle aree di rispetto;
 - d) progetto redatto dall'Ufficio LL.PP. e/o da professionisti esterni direttamente incaricati



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

dall'Amministrazione Comunale.

La documentazione tecnica da presentare dovrà essere conforme a quanto richiesto dal Decreto Legislativo n. 163/2006 e nel rispetto di quanto indicato nell'allegato 1 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

- Progetto di intervento.
 - Trasmissione:
 - al Dipartimento Prevenzione della competente A.S.L. e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) per i pareri di competenza
 - agli Enti interessati per l'espressione del parere e/o autorizzazione di competenza in modo particolare se i progetti interessano aree vincolate.
- Inoltre, per i cimiteri storici o monumentali il Comune dispone specifici interventi, a seguito di parere favorevole dell'A.S.L., atti a conservare i beni storico-artistici.

ARTICOLO 58

Planimetrie cimiteriali: obblighi

Il Comune trasmette al Dipartimento Prevenzione dell'A.S.L. le planimetrie di tutti i Cimiteri presenti nel territorio comunale, comprese le aree di rispetto cimiteriali, in scala 1:500 e firmate dal Sindaco. Le planimetrie devono essere aggiornate ogni cinque anni oppure quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche e/o ampliamenti.

Con le stesse modalità il Comune provvede a trasmettere gli aggiornamenti al Dipartimento Prevenzione dell'A.S.L.

Il Dipartimento Prevenzione dell'A.S.L. è tenuto sia alla conservazione delle planimetrie inviategli e sia a vigilare affinché non si attuino delle modifiche non autorizzate.

ARTICOLO 59

Piano Regolatore dei Cimiteri

Ogni Comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali come indicato dal R.R. n. 6/2004, sia per i cimiteri esistenti e sia per i cimiteri da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'approvazione dei piani stessi.



COMUNE DI LIMBIATE

Provincia di Monza e Brianza

I piani cimiteriali sono deliberati dal Comune, sentita l'A.S.L. competente per territorio e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), le quali devono esprimere parere entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

I piani sono revisionati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta che si registrano variazioni agli elementi contenuti nel piano stesso.

Gli elementi da considerare per la redazione del piano sono, così come indicati nel Regolamento Regionale n. 6/2004, sono:

- andamento medio della mortalità sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio;
- ricettività dei cimiteri esistenti distinti per tipologie di sepolture ed in rapporto alla durata delle concessioni;
- evoluzione della domanda per le diverse tipologie di sepolture;
- necessità di creare maggiore disponibilità delle sepolture nei cimiteri esistenti e di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo dei manufatti;
- zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico oppure a tutela monumentale per cui prevedere la conservazione o il restauro;
- necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
- necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri;
- necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici.

Nella redazione del piano cimiteriale deve essere prevista un'area per l'inumazione di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente.

Sono escluse ai fini della determinazione della superficie le sepolture di cadaveri di culto diverso per i quali non è prevista l'esumazione ordinaria.

Ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili modifiche nelle modalità delle sepolture.



ARTICOLO 60

Dotazioni minime di strutture e servizi da individuare all'interno dei Cimiteri

I Cimiteri, oltre ad assicurare le condizioni ed i requisiti relativi alle inumazioni ed alle tumulazioni prescritte nei successivi articoli, devono possedere le seguenti dotazioni minime di strutture e servizi, come indicato nel D.P.R. n. 285/90 e nel R.R. n. 6/2004:

- cinta muraria o altra idonea e resistente recinzione non inferiore, in ogni suo punto, a mt. 2,00 dal piano di campagna;
- zona di rispetto dai centri abitati di ampiezza pari ad almeno 200 mt., riducibile fino ad un minimo di 50 mt. previo parere favorevole dell'A.S.L. e dell'ARPA a seguito di adozione del piano cimiteriale; l'ampiezza è riducibile anche in caso di cimiteri di urne cinerarie;
- camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento;
- camera di osservazione per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto, la salma delle persone di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 285/90. In alternativa può essere utilizzata la camera mortuaria di cui al precedente punto b), nel caso in cui non sia prevista presso gli ospedali di zona o presso le altre strutture sanitarie;
- una sala per le autopsie;
- in almeno un cimitero del comune deve essere presente un ossario comune per la conservazione di ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, per le quali non è stata richiesta altra destinazione dai famigliari o aventi titolo;
- in almeno un cimitero del comune deve essere presente un cinerario comune per la conservazione di ceneri provenienti dalla cremazioni di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili e ossa, per le quali non è stata richiesta altra destinazione dai famigliari o aventi titolo;
- in almeno un cimitero del comune deve essere presente un giardino delle rimembranze;
- approvvigionamento di acqua potabile e dotato di servizi igienici distinti per il personale e per i dolenti, di cui uno accessibile a portatori di handicap;
- garantire lo scolo delle acque di lavaggio, il cui allontanamento e scarico avvengono nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue;
- un cinerario comune -giardino della Memoria per raccogliere le urne cinerarie contenenti le ceneri delle cremazioni per le quali non è stata richiesta dai famigliari altra destinazione;
- adeguati e separati reparti speciali per la sepoltura di persone che in vita professavano un culto diverso dal culto cattolico;
- un luogo di culto per le funzioni religiose.



ARTICOLO 61

Caratteristiche delle camere mortuarie, delle sale per autopsie e delle camere di osservazione

Le strutture di cui alle lettere b), c), e d) del precedente articolo, devono essere realizzate in prossimità dell'abitazione del custode, ove prevista, e devono necessariamente possedere idonea superficie e adeguata apertura finestrata per rispettare i limiti aero-illuminanti e essere dotate di acqua corrente.

Il pavimento deve avere opportuna pendenza verso una piletta di raccolta delle acque di lavaggio, e deve essere di materiale facilmente lavabile.

Le pareti, fino ad un'altezza di mt. 2,00 dal pavimento, devono essere di materiale facilmente lavabile (preferibilmente piastrellato) e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie antinfortunistiche.

In aggiunta, le sale di autopsia devono essere dotate di un tavolo anatomico di adeguato materiale provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e di lavaggio, di lavabo con comando manuale, di dosatore di sapone automatico e di asciugamani a perdere.

ARTICOLO 62

Caratteristiche degli ossari

L'ossario comune è costituito da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla visita del pubblico.

Periodicamente, per far spazio a nuovi immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

ARTICOLO 63

Alcune caratteristiche dei servizi igienici all'interno dei Cimiteri

I servizi igienici di cui alla lettera f) dell'art. 53 devono:

- essere separati e distinti in servizi per i dolenti e in servizi per il Personale addetto ai Cimiteri, e devono inoltre essere separati per sesso e collegati alla fognatura comunale;



- devono essere preceduti da antibagno con lavabo;
- le pareti interne ed il pavimento devono essere realizzati con materiale facilmente lavabile (preferibilmente piastrellati) e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie antinfortunistiche;
- deve essere previsto un servizio igienico accessibile a portatori di handicap.

ARTICOLO 64

Procedure per la soppressione dei cimiteri

La soppressione di un cimitero può essere autorizzata a condizione che sia stato predisposto il piano cimiteriale di cui all'art. 52 di cui sopra.

La soppressione viene autorizzata dall'ASL, previo sopralluogo e parere dell'ARPA, su richiesta del Comune, cui è allegata una relazione tecnica riportante:

- lo stato delle inumazioni presenti;
- il piano di trasferimento dei cadaveri, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, di resti ossei;
- la prevista destinazione e riutilizzo dell'area;

L'autorizzazione rilasciata dall'ASL riporta, oltre alle opportune prescrizioni affinché l'area possa essere destinata ad altri scopi, le condizioni e i termini decorsi i quali l'area può essere riutilizzata.

In caso di soppressione del cimitero, le Associazioni, gli Enti, nonché le persone fisiche concessionarie di posti per sepolture private, hanno soltanto il diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di maggior durata o di perpetuità della concessione estinta, una sepoltura corrispondente a quella precedentemente loro concessa nel cimitero soppresso ed al trasporto gratuito del feretro o dei resti, comprese le operazioni di esumazione ed estumulazione.

Fatti salvi i patti speciali stabiliti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 285/1990, sono a carico dei concessionari le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e per il trasporto, se curato da impresa di propria scelta.

I monumenti e i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano, per la durata della concessione, di proprietà dei concessionari, che li possono trasferire nel nuovo cimitero o in altro luogo, purché non si tratti di opere di interesse artistico soggette a vincolo.

Il Comune può disporre di conservare i materiali e i segni funebri di interesse storico o artistico nello stesso luogo, in un altro cimitero o luogo pubblico a sua scelta.



TITOLO VIII° INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ARTICOLO 65

Inumazioni

Le sepolture a inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di anni dieci dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
- b) sono private le sepolture della durata di anni trenta, realizzate in apposite aree, assegnate mediante concessione cimiteriale.

ARTICOLO 66

Caratteristiche dei campi per inumazione

I campi per le inumazioni devono essere scelti in rapporto alle caratteristiche che favoriscano il processo di scheletrizzazione dei cadaveri.

In particolare, la falda freatica deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna ed avere sempre un'altezza tale da rimanere, rispetto al punto più alto della zona di assorbimento capillare, a non meno di mt. 0,50 dal fondo della fossa e a non meno di mt. 2,50 dal piano di campagna stesso.

Nel sottosuolo dei Cimiteri la direzione del movimento delle acque deve essere tale da evitare che questa possa dirigersi verso l'abitato e/o verso fonti di approvvigionamento.

Tali condizioni, se non esistono naturalmente, devono essere necessariamente create con l'utilizzo di opportune opere di drenaggio e impianti o con opere di sbarramento atte a deviare la direzione di movimento della falda.

Le dimensioni dei campi per le inumazioni devono essere definite sia in relazione alla media dei dati statistici di morte dell'ultimo decennio diviso due, e sia alla necessità di assicurare:

- uno spazio di circa mq. 3,50 (lunghezza 2,20 x larghezza 0,80 x profondità compresa tra 1,50 e 2,00) per ogni fossa da destinare a salma di persona adulta, distinto in area di fossa (lunghezza 2,20 x larghezza 0,80) e in uno spazio di almeno 0,3 mt. tra fossa e fossa su tutti i lati;



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

- uno spazio di circa mq. 2,00 (lunghezza 1,50 x larghezza 0,50 x profondità compresa tra 1,00 e 2,00) per ogni fossa da destinare a salma di fanciullo, distinto in area di fossa (lunghezza 1,50 x larghezza 0,50) e in uno spazio di almeno 0,3 mt. tra fossa e fossa su tutti i lati;
- la superficie lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 mq. per fossa di persona adulta nel campo comune e di almeno 0,30 mq. per fossa di bambini nel campo bambini;
- per i nati morti e i prodotti abortivi si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una dall'altra fossa di non meno di 0,30 mt. per ogni lato;
- per le parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 mt.;
- che ogni fossa venga riservata ad una sola inumazione per il posto a giardino singolo, campo comune e campo bambini ed a due inumazioni per il posto giardino doppio orizzontale o verticale;
- la fossa può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria attorno al feretro. Tra i supporti e il piano di campagna del campo di inumazione deve essere interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,7 mt.;
- che i campi siano divisi in riquadri, chiaramente identificati sulle planimetrie, e l'utilizzazione delle fosse deve cominciare da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità;
- che i vialetti tra le fosse non invadano lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma che garantiscano un percorso di mt. 0,50 di separazione tra fossa e fossa; inoltre devono essere provvisti di sistemi fognanti a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione;
- la presenza di un'area non inferiore ad 1/10 dell'area definita per soddisfare eventuali esigenze dovute ad epidemie, calamità, catastrofi o altro;
- la presenza di un'area riservata alle estumulazioni, indicata dal Responsabile del Servizio dell'A.S.L. competente per territorio.

ARTICOLO 67

Elementi che individuano la fossa

Tutte le fosse devono essere contraddistinte da un cippo di materiale resistente agli agenti



COMUNE DI LIMBIATE

Provincia di Monza e Brianza

atmosferici fornito e messo in opera dal Comune, riportante un numero progressivo.

Tali cippi saranno posti, a cura del Personale dei Cimiteri, in modo tale da consentire l'individuazione dei campi, dei vialetti e delle file.

Sulla parte del cippo frontalmente alla sepoltura verrà applicata, a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione in ordine numerico progressivo, il numero del campo, della fila e della sepoltura.

A richiesta dei privati può essere autorizzata dal Comune l'installazione di un copritomba, previo pagamento del corrispettivo indicato nel tariffario, delle seguenti dimensioni:

- campo a pagamento adulti: mt. 2,00 x mt. 1,00;
- campo comune adulti: mt. 1,80 x mt. 0,80;
- campo bambini: mt.1,50 x mt. 0,50.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990.

ARTICOLO 68

Modalità di concessione dei campi giardino

La concessione è disposta esclusivamente all'atto del decesso. Non è quindi ammessa la concessione di giardini singoli a persone viventi.

I giardini sono assegnati in ordine progressivo di campo e fossa.

Il diritto di sepoltura è limitato alla persona a favore della quale la concessione è rilasciata. La concessione, pertanto, non può essere in alcun modo ceduta od alienata.

La concessione ha durata trentennale dalla data della stipulazione del contratto. Alla scadenza del termine il giardino rientra nelle disponibilità del Comune. La concessione può essere rinnovata per altri dieci anni, fatta sempre salva l'effettiva disponibilità di posti, dietro il pagamento della tariffa specificatamente prevista.

E' consentito rinunciare alla concessione prima dell'effettiva scadenza unicamente:

- in caso di trasporto di cadavere presso altro Comune;
- in caso di trasferimento di cadavere in tombe di famiglia o colombaro;
- in caso di cremazione del cadavere.



COMUNE DI LIMBIATE

Provincia di Monza e Brianza

Nel caso in cui la rinuncia intervenga entro dieci anni dalla data della stipula della concessione, è previsto un parziale rimborso della tariffa versata, con una detrazione di un decimo per ogni anno trascorso.

Oltre il decimo anno di concessione il richiedente potrà stipulare un nuovo contratto con durata residuale rispetto al contratto originario e pertanto non avrà diritto ad alcun rimborso.

E' fatto divieto rinunciare alla concessione prima dell'effettiva scadenza nel caso in cui venga richiesta una nuova concessione per la stessa tipologia nei cimiteri comunali.

In deroga a quanto stabilito nei punti 1 e 2, è consentito al coniuge superstite ottenere la concessione di un giardino attiguo a quello del coniuge defunto, fatta sempre salva l'effettiva disponibilità di posti.

In deroga a quanto stabilito nel quarto comma è possibile rinunciare alla concessione prima della effettiva scadenza nel caso in cui venga richiesta una nuova concessione (anche per la stessa tipologia), al momento del decesso, per consentire il ricongiungimento di parenti ed affini entro il 3° grado.

Detta procedura è consentita se il ricongiungimento avviene entro 10 anni dalla prima concessione.

ARTICOLO 69

Sepulture a tumulazione

Si definiscono sepulture a tumulazione di feretri, di cassette contenenti resti o di urne cinerarie, le sepulture effettuate con opere murarie tipo loculi, siano esse loculi o tombe giardino o tombe di famiglia (cappelle) a più file e più colonne, collettivi o individuali, costruite dal Comune o dai Concessionari in zone dove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Nel loculo possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o due cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Le sepulture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione cimiteriale.

ARTICOLO 70

Prescrizioni

Nella sepultura a tumulazione in campo giardino trentennale doppio verticale è consentito



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

sovrapporre un feretro all'altro.

Sia per il primo che per il secondo posto dovranno essere utilizzati elementi prefabbricati regolarmente in commercio, conformi al D.L. n. 285/90 e alla successiva Circolare n. 24/93.

Il monumento funebre dovrà essere realizzato con elementi rimovibili, per consentire l'eventuale successiva tumulazione del secondo feretro.

Per i loculi realizzati al di sotto del livello di risalita della falda freatica, devono essere previste adeguate soluzioni costruttive tese a ridurre il pericolo di infiltrazioni.

Qualsiasi sia la tipologia di tumulazione, il loculo deve essere realizzato in modo che l'eventuale tumulazione o estumulazione di un altro feretro possa avvenire senza che ci sia movimentazione di un altro feretro.

Il Regolamento Regionale n. 6/2004 stabilisce che per un periodo massimo di venti anni dall'entrata in vigore dello stesso, è consentita la tumulazione, in deroga al punto 3. di cui sopra, in loculi, cripte, o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza delle seguenti condizioni:

- a) quando il loculo, la cripta o la tomba siano stati costruiti prima dell'entrata in vigore del R.R. n. 6/2004;
- b) quando non ci siano pareti di separazione fra i feretri o quando sia necessario spostare un feretro per movimentarne un altro (per questa tipologia di tumulazione devono essere adottate idonee misure di sicurezza come indicato nel R.R. n. 4/2004, art. 16, comma 9);
- c) quando il Comune sia dotato del piano cimiteriale nel quale si prevede l'adeguamento, entro venti anni dall'entrata in vigore del R.R. n. 6/2004, di tutte le sepolture che derogano quanto previsto nel punto 3. di cui sopra. L'adeguamento può comportare a carico delle sepolture tutte le operazioni cimiteriali necessarie per il rispetto di quanto previsto nel punto 3., comprese la modifica, il trasferimento, la soppressione, l'inutilizzazione. Resta ferma, per le sepolture costituenti oggetto di rapporto concessorio già in essere, la necessità di prevedere, in assenza di soluzioni alternative, il rimborso, nella misura strettamente dovuta, della tariffa a suo tempo corrisposta dal concessionario, con esclusione del rimborso del costo delle lapidi e monumenti eventualmente rimossi, riposizionati o ricostruiti e di qualsiasi altro costo sostenuto dal concessionario;
- d) quando il Comune stia rispettando la tempistica di adeguamento prevista dal piano cimiteriale
- e) quando la tumulazione sia compatibile con l'adeguamento previsto dal piano cimiteriale;
- f) quando la deroga sia prevista dal Regolamento Comunale. Detto Regolamento, ove prevede la deroga, può anche darle una disciplina più restrittiva rispetto a quanto previsto dall'art. 60, comma 3, dall'art. 61 punto b) e successivo punto 5.



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

Si sottolinea che in mancanza di una o più condizioni indicate nel punto 4. di cui sopra e, in ogni caso, decorso il termine di venti anni dall'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 6/2004, nel loculo, nella cripta o nella tomba possono svolgersi unicamente operazioni cimiteriali di estumulazione.

Sono sempre consentite tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei.

Le norme del presente articolo non si applicano alle tombe sotterranee esistenti alla data del 31.12.2002.

ARTICOLO 71

Caratteristiche dei loculi, delle tombe giardino, delle tombe di famiglia, degli ossari

ALLEGATO A

La struttura del loculo o degli altri manufatti, siano essi realizzati interamente in opera o costituiti da elementi prefabbricati, devono rispondere ai requisiti di resistenza delle strutture edilizie richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 N/mq.

Per le dimensioni minime dei manufatti si rimanda a quanto disposto dall'allegato A.

I requisiti dei loculi sono stabiliti nell'allegato 2 del Regolamento Regionale n. 6/2004, e sinteticamente:

- requisiti generali:
 - il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno, circa il tre per mille, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita dei liquidi;
 - i loculi per la tumulazione devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a mt. 2,025 di lunghezza, mt. 0,75 di larghezza, mt. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura;
 - gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a mt. 0,70x0,30x0,30;
 - le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di mt. 0,40x0,40x0,40;
- requisiti per i loculi stagni:



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

- sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi;
- il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti;
- la chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni a una testa, intonacata nella parte esterna. E' consentita altresì la chiusura con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica;
- requisiti per i loculi aerati:
 - devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o di ristrutturazione di quelli esistenti;
 - nella realizzazione devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere, e sia per impedire la fuoriuscita gas_dalle pareti;
 - la neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta sia all'interno del loculo sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda, e la successiva neutralizzazione degli effetti dei gas con specifici sistemi di depurazione dotati di filtri assorbenti o filtri biologici o da soluzioni miste;
 - la chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti del gas.

La realizzazione dei manufatti, anche sotterranei, deve rispettare l'insieme di tecniche e modalità necessarie per garantirne l'impermeabilizzazione ai liquidi ed ai gas, e per mantenere nel tempo tali proprietà, salvo diverse e successive disposizioni normative.

I manufatti devono avere adeguata pendenza, tre per mille, verso l'interno per permettere la raccolta di eventuali liquidi.

La chiusura dei manufatti deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata dalla parte esterna.

E' consentita, altresì, la chiusura dei manufatti con elementi in pietra naturale, o con lastre in cemento armato o altro materiale avente le caratteristiche di stabilità e di spessore, atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica.

La chiusura dei manufatti deve essere sigillata in modo da renderla ermetica.



ARTICOLO 72

Modalità di concessione dei colombari

1. la concessione è disposta, esclusivamente all'atto del decesso. Non è quindi ammessa la concessione di loculi e/o nicchie a persone viventi;
2. i colombari sono assegnati in ordine progressivo per colonna in ogni singola campata, seguendo la numerazione attribuita ai colombari dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra;
3. il diritto di sepoltura è limitato al cadavere della persona a favore della quale la concessione è rilasciata. La concessione, pertanto, non può in alcun modo essere ceduta od alienata;
4. la concessione ha durata di trenta anni dalla data della stipulazione del contratto. Alla scadenza del termine il loculo rientra nelle disponibilità del Comune. La concessione può essere rinnovata per altri dieci anni dietro il pagamento della tariffa specificatamente prevista, fatta sempre salva l'effettiva disponibilità di loculi;
5. E' consentito rinunciare alla concessione prima dell'effettiva scadenza unicamente:
 - in caso di trasporto di cadavere presso altro Comune;
 - in caso di trasferimento di cadavere in tombe di famiglia o giardino singolo/doppio;
 - in caso di cremazione del cadavere.

Nel caso di rinuncia entro dieci anni dalla data della stipula, è previsto un parziale rimborso della tariffa versata con una detrazione di un decimo per ogni anno trascorso.

Oltre il decimo anno di concessione il richiedente potrà stipulare un nuovo contratto con durata residuale rispetto al contratto originario e pertanto non avrà diritto ad alcun rimborso.

E' fatto divieto rinunciare alla concessione prima dell'effettiva scadenza nel caso in cui venga richiesta una nuova concessione per la stessa tipologia nei Cimiteri Comunali.

In deroga a quanto stabilito nei punti 1 e 2, è consentito al coniuge superstite ottenere la concessione di un loculo attiguo sulla stessa colonna di quello del coniuge defunto, fatta sempre salva l'effettiva disponibilità di loculi.

In deroga a quanto stabilito dal punto 2, fermo restando quanto stabilito dal punto 1 e fatta in ogni caso salva l'effettiva disponibilità dei posti, è ammessa la concessione di loculi, nella prima e nella seconda fila a partire dal basso, nel caso di familiari superstiti entro il II° grado o di conviventi, affetti da grave forme d'invalidità, con difficoltà a deambulare, comprovata da certificazione rilasciata dai competenti organi sanitari dall'A.S.L.

In deroga a quanto stabilito nel comma 3 è possibile rinunciare alla concessione prima della effettiva



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

scadenza nel caso in cui venga richiesta una nuova concessione (anche per la stessa tipologia), al momento del decesso, per consentire il ricongiungimento di parenti ed affini entro il 3° grado.

Detta procedura è consentita se il ricongiungimento avviene entro 10 anni dalla prima concessione.

ARTICOLO 73

Deposito provvisorio di cadavere in Cappella Gentilizia

Nel caso in cui non sia disponibile la disponibilità di loculi provvisori di cui al precedente art. 63, il Responsabile di Stato Civile può autorizzare la sepoltura provvisoria della salma nelle Cappelle Gentilizie negli eventuali loculi liberi.

Chi intende avvalersi di questa facoltà deve produrre all'Ufficio di Stato Civile una dichiarazione scritta dal Concessionario della sepoltura gentilizia provvisoria o dai suoi aventi causa, che attesti il benessere al deposito provvisorio della salma e che non vi è alcuna finalità di lucro nell'operazione in oggetto.

TITOLO IX° ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI.

ARTICOLO 74

Esumazioni ordinarie

Nei Cimiteri il termine ordinario per le esumazioni è quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/90, e cioè di dieci anni. Sono parificate alle esumazioni ordinarie, le estumulazioni eseguite alla scadenza del trentennio o dell'ulteriore periodo di rinnovo, relative a concessioni a pagamento.

I turni di rotazione dei campi di inumazione o le procedure di trattamento di terreno atti a favorire i processi di mineralizzazione sono fissati dall'Ufficio Tecnico del Comune previo parere dell'A.S.L.

Le esumazioni ordinarie possono essere eseguite durante tutto l'arco dell'anno compatibilmente alle condizioni atmosferiche/climatiche.

E' compito degli Operai Necrofori stabilire, al momento dell'esumazione, se un cadavere è o meno mineralizzato.

Le ossa che vengono rinvenute durante le esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che i parenti non facciano domanda al Sindaco di poterle raccogliere in cassetine, con le caratteristiche previste dal D.P.R. 285/90, da porre negli appositi ossari o da



COMUNE DI LIMBIATE

Provincia di Monza e Brianza

collocare all'interno di colombari già oggetto di altra concessione.

Le dimensioni degli ossari che contengono le cassette non devono essere inferiori a quanto disposto dall'allegato A.

Nei colombari è possibile inserire, oltre al feretro, un numero congruo di cassette in relazione alla effettiva capienza del colombaro fermo restando la data di scadenza dello stesso.

Qualora viene accertato che, a scadenza del turno di rotazione decennale per effettuare le esumazioni, la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, il turno di rotazione viene prolungato per un altro periodo di cinque anni, riducibili a due nel caso si faccia ricorso di sostanze biodegradabili.

A discrezione dell'Amministrazione Comunale o su richiesta del coniuge del defunto o del parente più prossimo, a sostituzione della reinumazione si può procedere alla cremazione dei resti mortali.

Annualmente il Responsabile dell'Ufficio Tecnico cura la stesura di elenchi, distinti per Cimitero, con l'indicazione dei cadaveri per i quali è possibile, per turno di rotazione, procedere all'esumazione ordinaria e comunica, mediante avviso da esporre all'albo cimiteriale e all'albo pretorio per almeno 90, l'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria da effettuarsi in un campo già definito.

ARTICOLO 75

Esumazioni straordinarie

Le esumazioni straordinarie si effettuano, qualunque sia il tempo trascorso dall'inumazione, per ordine dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari su autorizzazione del Sindaco nei casi previsti all'art. 83 -1° comma- D.P.R. 285/90.

E' consentito solo ai familiari presenziare ai lavori di esumazione.

Prima di procedere alle operazioni cimiteriali sopra descritte occorre verificare che la morte non sia stata causata da malattia infettiva-diffusiva (in questo caso l'esumazione straordinaria verrà eseguita solo a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute).

Di ogni esumazione straordinaria per ordine dell'Autorità Giudiziaria è data comunicazione, almeno tre giorni prima della sua effettuazione, al Responsabile del Dipartimento Prevenzione della competente A.S.L, per l'ottemperanza di quanto previsto dall'art. 83 del D.P.R. n. 285/90.



ARTICOLO 76

Estumulazioni ordinarie

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o, per effettuare altra tumulazione su richiesta dell'avente diritto, quando siano trascorsi almeno 10 anni se i loculi sono aerati o 20 anni se i loculi sono stagni.

Delle operazioni di estumulazione ordinaria è data preventiva pubblicità dall'Ufficio tecnico del Comune, con pubblica affissione all'albo pretorio e all'albo cimiteriale, per almeno 90 giorni degli elenchi delle sepolture in scadenza e degli eventuali trattamenti prestabiliti per gli esiti delle operazioni stesse.

L'affissione all'albo è finalizzata a dare adeguata pubblicità alle operazioni di esumazione /estumulazione ordinaria e per evitare che tali interventi vengano eseguiti senza che i parenti ne siano stati preventivamente informati. Il loro silenzio o la loro assenza nell'ora e nel giorno stabilito nell'ordinanza verrà inteso come assenso al trattamento disposto dal Comune.

L'ufficio servizi cimiteriali procederà, in aggiunta, con gli strumenti a propria disposizione alla ricerca dei concessionari o dei loro aventi causa al fine di poter acquisire dagli stessi indicazioni circa il trattamento da disporre in funzione delle leggi vigenti.

Il referente delle operazioni cimiteriali procederà alla redazione di apposito verbale in contraddittorio tra il necroforo, l'impresa appaltatrice e il concessionario o suoi aventi causa (in assenza di questi ultimi il verbale verrà controfirmato da due testimoni presenti sul luogo).

Se i cadaveri estumulati si trovano in condizione di completa mineralizzazione, si provvede all'immediata raccolta dei resti mortali in cassetta-ossario di zinco.

Se allo scadere delle concessioni a tempo determinato non viene presentata domanda dagli aventi diritto per la collocazione dei resti mortali come sopra indicato, questi ultimi saranno collocati in ossario comune o cremati e destinati al cinerario comune o giardino delle rimembranze a discrezione del Comune previo avviso agli interessati dato a mezzo di bandi affissi all'albo pretorio e l'albo cimiteriale per la durata di 30 giorni.

Al contrario, se i cadaveri estumulati non sono completamente mineralizzati, fatto salvo che la domanda di estumulazione non disponga diversamente, vengono conseguentemente inumati in campo comune.

E' indispensabile, prima dell'inumazione per un periodo di cinque anni riducibili a due nel caso si faccia uso di sostanze biodegradabili che favoriscono la scheletrizzazione, praticare nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere e aggiungere al resto mortale del cadavere non completamente mineralizzato, sostanze



biodegradabili che ne favoriscono la scheletrizzazione.

Si richiama, ai fini delle eventuali comunicazioni relative alle operazioni di estumulazione, quanto previsto nell'articolo 48 relativo all'obbligo di comunicare tempestivamente il subentrante nella concessione in caso di decesso del concessionario nonché qualunque variazione anagrafica del concessionario.

ARTICOLO 77

Estumulazioni straordinarie

Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite:

- a richiesta dei familiari per trasferimento del cadavere ad altra sede cimiteriale prima dello scadere della concessione o per trasferimento ad altra sepoltura prima dei vent'anni;
- su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- per cremazione;
- per far posto a un nuovo feretro. Gli esiti della estumulazione dovranno essere ricollocati nello stesso loculo dopo la raccolta dei resti in cassetina-ossario. La residua durata del diritto d'uso del loculo deve essere pari ad almeno 20 anni per i loculi stagni e 10 anni per quelli aerati con eventuale prolungamento dell'originaria concessione in uso per il tempo occorrente.

Di ogni estumulazione è data comunicazione, almeno tre giorni prima della stessa, al Responsabile del Dipartimento Prevenzione della competente A.S.L. per l'ottemperanza di quanto previsto all'art. 88 del D.P.R. n. 285/90.

Per le tutte le operazioni di estumulazione straordinaria e per i relativi provvedimenti adottati, viene redatto apposito verbale a cura del Personale Necroforo autorizzato dall'Ufficio Tecnico e sottoscritto dal Personale Tecnico delegato dal Responsabile del Dipartimento Prevenzione della competente A.S.L., se presente alle operazioni.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.

Per le disposizioni non esplicitamente descritte nel presente articolo si applicano, in quanto compatibili, quelle indicate all'articolo precedente.



ARTICOLO 78

Esumazioni e/o estumulazioni a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite a pagamento.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dal tariffario. Per tutte le operazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria, viene applicato l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2704 e successive modifiche, trasmettendo successivamente al Cancelliere la fattura relativa alle operazioni svolte, comprensiva dei costi del Personale Addetto.

ARTICOLO 79

Cautele per l'esecuzione dei lavori

Il Personale Necroforo, i custodi, gli operai e tutte le persone che direttamente e manualmente operano con i primi, dovranno osservare, durante tutto l'arco di tempo interessato dai lavori di esumazione e di estumulazione, quanto disposto dal D.P.I. per quanto attiene gli indumenti da indossare.

Terminato il servizio ogni indumento dovrà essere regolarmente smaltito.

ARTICOLO 80

Rifiuti cimiteriali

Ai rifiuti da attività cimiteriale, comprese le terre di scavo, si applicano le norme del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179)

L'Ufficio Ecologia o l'Impresa Aggiudicataria dell'appalto dei gestione dei Cimiteri è competente in merito alla procedura di stoccaggio, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali trattati, presso impianti di termodistruzione o discariche specializzate.



ARTICOLO 81

Oggetti rinvenuti durante le operazioni di esumazione e di estumulazione

Gli oggetti rinvenuti durante le esumazioni e le estumulazioni e richiesti vengono consegnati ai reclamanti; a registrazione della consegna viene redatto apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali é consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Stato Civile.

Nel caso in cui venissero rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali durante le fasi di esumazione e estumulazione gli aventi diritto possono reclamare tali oggetti; la registrazione della consegna viene annotata nei fogli di lavoro compilati dal Personale Necroforo, in appositi spazi; gli aventi diritto sottoscrivono tale registrazione.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione delle esumazioni o delle estumulazioni, devono essere consegnati al Personale Necroforo il quale provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di tempo pari a dodici mesi previa stesura dell'apposito verbale di cui al comma precedente. Decorso tale termine, qualora detti oggetti non venissero reclamati, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

L'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, da parte del Personale incaricato alle operazioni in oggetto, sarà punito a norma di legge.

ARTICOLO 82

Disponibilità dei materiali

Se gli aventi diritto, all'atto della richiesta di esumazione o estumulazione o alla scadenza delle concessioni, non richiedono l'autorizzazione per il recupero e riutilizzo dei materiali e delle opere installate sulle sepolture comuni e/o private, gli stessi materiali, al momento dell'esecuzione delle operazioni cimiteriali sopra indicate, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei Cimiteri o alienarli con il metodo dell'asta pubblica o smaltirli nei modi consentiti e disposti dalla Legge.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Al contrario, su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può loro autorizzare il reimpiego dei materiali e delle opere previa costituzione di deposito cauzionale, nel caso o di un cambiamento di sepoltura (anche per la formazione del cippo), o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 4° grado e di



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende riutilizzarli.

Su richiesta degli aventi diritto, le fotografie dei defunti dovranno essere riconsegnate agli interessati.

Sempre su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il recupero di oggetti artistici e decorativi, collocati sulle sepolture, affinché gli interessati possano conservarli a titolo di ricordo affettivo del defunto.

Nel caso di cui al comma precedente, gli interessati, contestualmente alla domanda prodotta all'Amministrazione, dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere alcuna intenzione di effettuare commercio degli oggetti richiesti e, in ogni caso, di non volerli impiegare per fini di lucro.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le croci, le lapidi e i copritomba non richieste dagli aventi diritto e che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente con provvedimento del Sindaco a persone bisognose che ne facciano richiesta, per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno dei Cimiteri o, in altro luogo idoneo all'esterno degli stessi

TITOLO X°
CREMAZIONI.

ARTICOLO 83

Impianto di cremazione

Si dà atto che il Comune di Limbiate al momento non dispone di impianto di cremazione.

Conseguentemente, per le operazioni di cremazione si avvale degli impianti situati nei Comuni limitrofi o di quello eventualmente convenzionato.



ARTICOLO 84

Costruzione di crematorio

I crematori devono essere realizzati all'interno dei recinti dei Cimiteri comunali e sono soggetti alla vigilanza del Comune.

La costruzione dovrà avvenire nel rispetto e secondo le procedure previste dalla normativa vigente al momento della realizzazione.

ARTICOLO 85

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune del decesso, dopo aver acquisito il certificato in carta libera del Medico Necroscopo, il quale esclude il sospetto di morte dovuta a reato oppure, in caso di morte improvvisa o sospetta e segnalata all'Autorità Giudiziaria, dopo aver acquisito il nulla-osta emesso dalla stessa Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

1. la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
2. l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente paragrafo vale anche contro il parere dei familiari;
3. in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza per mezzo di processo verbale;



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

4. la volontà manifestata dai Legali Rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

L'Ufficiale di Stato Civile può, in caso di comprovata insufficienza delle sepolture, autorizzare la cremazione dei cadaveri inumati da almeno 10 anni o tumulati da almeno 20 anni secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità degli aventi diritto, dopo 90 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di specifico avviso, con destinazione delle ceneri in cinerario comune o giardino delle rimembranze, oppure con affidamento o con tumulazione in celletta ossario o collocamento in concessioni in uso.

La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74.75.76 e 77 del C.C. o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune, ivi compresa la cremazione.

Per le ossa contenute nell'ossario comune la cremazione è disposta dal Comune nel cui territorio è situato l'ossario.

ARTICOLO 86

Urne cinerarie

Al termine del processo di cremazione, le ceneri devono essere accuratamente raccolte in apposita urna cineraria il cui materiale sia conforme alle prescrizioni previste dalla Legge.

A richiesta degli interessati e in base ai contenuti della concessione, l'urna può essere collocata nei Cimiteri in apposita nicchia, mensola, colombaro, salvo che venga disposta la sua collocazione in sepoltura privata, in giardino delle rimembranze o in cinerario comune.

Le dimensioni dei loculi entro cui vanno deposte le urne cinerarie sono quelle previste dalla Legge.

Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazioni di cui all'art. 79/3 del D.P.R. n. 285/1990, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nei Cimiteri, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.



ARTICOLO 87

Dispersione delle ceneri

Fatte salve le modalità di dispersione delle ceneri previste dall'art.3, punto 4, lettera c) L. 130/2001, la dispersione delle ceneri in area cimiteriale avviene mediante interrimento. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune – Giardino delle Rimembranze.

ARTICOLO 88

Giardino delle rimembranze

Nel cimitero Maggiore del Comune di Limbiate è presente un giardino delle rimembranze.

ARTICOLO 89

Cinerario comune

Il cinerario comune è costituito da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla visita del pubblico.

Periodicamente, vengono disperse nel cinerario comune le ceneri risultanti dalla cremazione delle ossa contenute in precedenza nell'ossario comune.

ARTICOLO 90

Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile ove è avvenuto il decesso, secondo la volontà del defunto espressa nelle forme di cui all'articolo 3, comma 1, lettera B) numeri 1 e 2 della Legge 130/2001.



ARTICOLO 91

Tariffe per la dispersione delle ceneri e per la cremazione

Il servizio di dispersione delle ceneri è un servizio a pagamento secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale e la tariffa a seconda che si tratti di dispersione in giardino delle rimembranze, cinerario comune o altro luogo al di fuori dei Cimiteri.

Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di residenza del defunto, come stabilito dall'art. 5 della Legge 130/2001, indipendentemente dal luogo ove avviene la cremazione sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2 della Legge 130/2001.

ARTICOLO 92

Affidamento delle ceneri

L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari è subordinato alla volontà espressa dal defunto o manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74,75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti, dello stesso grado dalla maggioranza assoluta di essi.

L'affidamento dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazioni o estumulazioni.

In caso di disaccordo degli aventi diritto, l'urna cineraria viene temporaneamente tumulata nel Cimitero.

L'urna deve essere obbligatoriamente sigillata.

La conservazione delle ceneri deve garantire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

Le ceneri verranno successivamente tumulate, interrate o affidate ai famigliari nel rispetto della volontà espressa dal defunto.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria.



COMUNE DI LIMBIATE

Provincia di Monza e Brianza

La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile del Forno crematorio, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile. Il secondo esemplare di verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia dei Cimiteri in cui vengono custodite.

ARTICOLO 93

Modalità di affidamento delle ceneri

I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 92 devono presentare al Comune ove è avvenuto il decesso o dove sono tumulate le ceneri, l'allegato 6 Delibera n. VII/20278 del 21/01/2005 della G.R. Lombardia debitamente sottoscritto e compilato.

Il documento è redatto in triplice copia di cui una è conservata nel Comune ove è avvenuto il decesso, una presso l'impianto di cremazione e una da chi prende in consegna l'urna. Tale allegato costituisce il documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono restituirle per provvedere alla loro tumulazione o conferirle al cinerario comune.

L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

ARTICOLO 94

Tariffe per l'affidamento delle ceneri

Il servizio di affidamento delle ceneri è un servizio a pagamento con tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.



TITOLO XI°
AUTORIZZAZIONI POSA MONUMENTI:
PROGETTI - EPIGRAFI - NORME TECNICHE.

ARTICOLO 95

Domande per la realizzazione e la posa di monumenti funebri all'interno dei Cimiteri Comunali

ALLEGATO B - NULLA OSTA POSA MONUMENTO FUNEBRE, FAC/SIMILE

ALLEGATO C - PERMESSO DI COSTRUIRE/TITOLO EQUIPOLLENTE AI SENSI DEL D.P.R. 380/01 ss.mm.ii, FAC/SIMILE -

Entrambi gli allegati sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Limbiate.

Per ottenere il rilascio del nulla osta per la posa dei monumenti funebri o per la realizzazione di lastre per loculi, ossari, cinerari ovvero per la realizzazione di tombe in campo giardino ed in campo comune, è necessario inoltrare all'ufficio tecnico comunale specifica richiesta di nulla osta, secondo le modalità prevista dall'allegato A al presente regolamento. Nel caso di realizzazione di cappelle private, edicole, cripte e sepolture collettive per le quali dovrà essere presentato idoneo Permesso di costruire o titolo equipollente ai sensi del D.P.R. 380/01 ss.mm.ii da trasmettere all'Ufficio Edilizia Privata come da allegato C.

Oltre che per la costruzione di sepolture private e per la collocazione di monumenti, deve essere richiesto il nulla osta anche per eventuali modifiche/integrazioni e/o restauri dei monumenti precedentemente assentiti.

Le richieste di posa monumento funebre devono essere redatte per iscritto e corredate da quattro copie dei relativi disegni del progetto in pianta, sezioni e prospetti come di seguito indicato:

per l'esecuzione di monumenti in scala 1:20

per la posa di lapidi in scala 1:5

Tutta la documentazione richiesta ed i relativi progetti devono essere sottoscritti dal Concessionario della sepoltura o da suo delegato (in questo caso il nulla osta alla posa di monumento funebre deve essere integrata con specifica delega anche in calce alla richiesta), e dalla Ditta Esecutrice oppure dal soggetto che eseguirà le opere in economia.

I disegni devono contenere e specificare tutti quei particolari decorativi e costruttivi necessari ad evidenziare l'opera in ogni suo elemento.



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

I progetti devono avere caratteristiche di particolare pregio artistico adeguato alla dignità del luogo. Deve essere inoltre previsto nelle tombe a più posti, il vestibolo per l'accesso diretto a ciascun posto. Infine, la domanda di Permesso di costruire o titolo equipollente ai sensi del D.P.R. 380/01 ss.mm.ii e gli elaborati di progetto relativi alla costruzione di cappelle, edicole, cripte e sepolture collettive, richiedono, oltre alla firma del Concessionario, anche le firme del Progettista, degli Artisti che eventualmente collaborano alla realizzazione dell'opera e della Ditta Esecutrice.

Si sottolinea che le sepolture private non possono avere punti di comunicazione (passaggi e/o aperture) con l'esterno dei Cimiteri.

Si evidenzia che tutti i monumenti funebri doppi, ad eccezione dei monumenti richiesti mediante Permesso di costruire o titolo equipollente ai sensi del D.P.R 380/'01 s.m.i, devono essere studiati e successivamente posati ed assemblati con tecniche idonee, atte a garantire la possibilità di effettuare, mediante rimozione e successiva posa in opera del monumento stesso, la tumulazione del secondo feretro.

Inoltre è fatto divieto assoluto posare sulle sepolture arbusti se non di modeste dimensioni.

ARTICOLO 96

Autorizzazioni e permessi

Le autorizzazioni ed i permessi per l'esecuzione dei monumenti di cui all'articolo precedente, sono rilasciate secondo le seguenti modalità e competenze:

- a) per la costruzione, modifica o restauro di cappelle, edicole, cripte e di sepolture collettive appartenenti a Enti o Associazioni, le autorizzazioni vengono rilasciate dal Sindaco su conforme parere del Responsabile del Dipartimento Prevenzione dell'A.S.L. o di un suo delegato e dalla Commissione Edilizia, il tutto nell'osservazione delle disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. n. 285/90;
- b) nell'atto di approvazione del progetto deve essere definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro;
- c) l'assenso dovrà essere espresso entro 90 giorni dalla richiesta di Concessione di cui all'art. 95, e le opere autorizzate dovranno essere eseguite entro 24 mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione stessa;
- d) in caso di richiesta di integrazione o di ulteriore documentazione, il termine di cui sopra viene interrotto;



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

- e) per la collocazione, modifica o restauro di monumenti per posti giardino e di lapidi le autorizzazioni vengono rilasciate dal Responsabile dei Lavori Pubblici su conforme parere dell'Ufficio Lavori Pubblici;
- f) per le piccole riparazioni di manutenzione ordinaria che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla, e per l'esecuzione di giardinetti provvisori, le autorizzazioni vengono rilasciate dall'Ufficio Lavori Pubblici.

Le autorizzazioni sopra indicate possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale del progetto anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del punto a) o del punto b) di cui sopra, a seconda della fattispecie.

Il rilascio delle autorizzazioni di posa monumenti funebri è subordinato al versamento della tariffa indicata nella tabella allegata al presente Regolamento.

Il posizionamento di monumenti funebri o di lapidi e la loro manutenzione e conservazione in stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti ed ai loro aventi causa.

Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione per la posa del monumento, la Ditta esecutrice dei lavori o l'Assuntore dei lavori in economia verranno autorizzati all'ingresso nel Cimitero dove verrà posato il monumento o segno funebre.

ARTICOLO 97

Responsabilità e verifica delle opere

I Concessionari delle sepolture a pagamento sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati ai Cimiteri Comunali o a terzi, fatto salvo il loro diritto di rivalsa nei confronti della Ditta o Assuntore dei lavori in economia a cui sono stati affidati i lavori.

L'Ufficio Edilizia Privata provvede a verificare, nel corso o al termine dei lavori di costruzione, modifica o restauro di cappelle, edicole, cripte e di sepolture collettive appartenenti a Enti o Associazioni (art. 96 lett. a), se le opere sono conformi al progetto approvato e, in caso di difformità, propone al Sindaco l'ordine di sospensione dei lavori nonché i provvedimenti sanzionatori previsti nel presente Regolamento.

Inoltre, l'Ufficio Edilizia Privata è tenuto a comunicare al Personale Necroforo tutti i Permessi di Costruire, riportando i dati del Concessionario, del Progettista, degli Artisti che eventualmente collaborino alla realizzazione dell'opera e della Ditta Esecutrice.

L'Ufficio Lavori Pubblici, in collaborazione con il Personale Necroforo, può verificare che i lavori per la



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

collocazione, modifica o restauro di monumenti e lapidi delle sepolture siano conformi agli elaborati grafici approvati, ed eventualmente verifica la conformità alle varianti o alle condizioni poste al momento del rilascio dell'autorizzazione. In caso di difformità con il progetto approvato, il Sindaco o suo delegato può ordinare sia la sospensione dei lavori, sino all'adeguamento dello stesso all'autorizzazione rilasciata, e sia l'applicazione degli opportuni provvedimenti sanzionatori previsti nel presente Regolamento.

Sarà cura del Personale Necroforo provvedere alla registrazione su apposito albo, prima della posa del monumento, i seguenti dati:

- nome, cognome e indirizzo del Concessionario;
- ragione sociale della Ditta costruttrice e posatrice con indicato indirizzo e numero telefonico;
- data di ingresso ai Cimiteri per effettuare la posa del monumento, data di ultimazione dei lavori e numero del campo nonché numero della fossa.

ARTICOLO 98

Preparazione del cantiere di lavoro e materiali di scavo

Per la costruzione di tombe di famiglia, di cappelle gentilizie, ecc..., la Ditta Esecutrice deve adottare tutti i provvedimenti atti a tutelare la pubblica incolumità e deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnatogli, per evitare sia eventuali danni a cose, visitatori o Personale in servizio e sia di essere di intralcio allo svolgimento dei normali servizi cimiteriali.

Inoltre i lavori, da effettuarsi entro i limiti dell'area assegnata, non devono essere di pregiudizio alle opere già esistenti confinanti ne tantomeno devono invadere i viali, e devono prevedere la delimitazione in sicurezza dell'area interessata dai lavori.

E' vietato occupare gli spazi attigui, senza apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria sentito il parere dell'Ufficio Tecnico del Comune.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta smaltiti dalla Ditta Esecutrice mediante trasporto alle discariche autorizzate o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

E' fatto obbligo di non abbandonare alcun tipo di rifiuto presso i luoghi di cantiere o suolo pubblico in generale.

La Ditta Esecutrice deve evitare di spargere materiali e di imbrattare o danneggiare le altre opere presenti; in ogni caso la Ditta Esecutrice deve ripulire il terreno interessato dai lavori e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.



ARTICOLO 99

Idoneità delle aree interessate dai lavori

I lavori di cui ai precedenti articoli non possono essere effettuati se non dopo una verifica in ordine all'idoneità delle aree, effettuata dall'Ufficio Tecnico e del Dipartimento Prevenzione della competente A.S.L..

ARTICOLO 100

Dimensioni del "monumento tipo" per sepoltura in campo trentennale singolo

ALLEGATO D

In campo trentennale singolo possono essere posti in opera monumenti aventi le seguenti dimensioni "vincolanti":

a) **1° VOLUME distinto in:**

- alzata
 - lunghezza cm. 180
 - larghezza cm. 80
- tombale
 - lunghezza cm. 200
 - larghezza cm. 100

Nella parte del tombale é possibile creare particolari finiture e lavorazioni tipo sguinci, spigolamenti, arrotondamenti, lavorazioni artistiche particolari, il tutto contenuto nelle dimensioni vincolanti sopra indicate.

All'estradosso del 1° VOLUME (costituito dall'altezza dell'alzata sommata all'altezza del tombale) l'altezza massima non deve essere superiore a cm. 25.

In ogni caso, l'altezza dell'alzata non deve essere inferiore a cm. 5.



a) **2° VOLUME distinto in:**

- lunghezza massima cm. 170
- larghezza massima cm. 80
- altezza massima dall'estradosso del tombale cm. 160

Nello spazio del 2° VOLUME é possibile installare fioriere, croci, statue, lapidi, lampade, arbusti di modeste dimensioni, è possibile anche creare giardini e/o aiuole e quanto altro di artistico adeguato alla dignità del luogo, purché distinto:

- dal limite posteriore del monumento di almeno 20 cm.;
- dal limite anteriore del monumento di almeno 10 cm.;
- dai limiti laterali del monumento di almeno 10 cm. per parte;

Le fasce del monumento devono essere appoggiate su fondazioni di sostegno in cemento armato.

Le fasce devono garantire uno spazio libero tra un monumento e l'altro pari a cm. 50.

Ad ogni Concessionario compete la cura e la manutenzione:

- tra un monumento e l'altro di uno spazio la cui larghezza è pari alla larghezza di metà fascia di rispetto, e cioè pari a cm. 25 per lato;
- tra un monumento e la lastra del vestibolo di uno spazio la cui larghezza è pari alla totalità della larghezza della fascia di rispetto, e cioè pari a 40 cm.

Durante la realizzazione del monumento i Necrofori Comunali forniscono alla Ditta Esecutrice, la quale provvederà alla successiva posa a perfetta regola d'arte, idoneo tubo reflex flessibile ed ispezionabile dotato di cavo di traino di collegamento dal punto di alimentazione principale al portalampada.

Il tubo reflex, di diametro pari a mm. 20, che deve permettere l'infilaggio e lo sfilaggio e l'eventuale sostituzione del cavo, deve essere posato in modo rettilineo all'interno del monumento, evitando così possibili attorcigliamenti dello stesso.

Il foro di uscita del tubo reflex dal tombale, non deve essere inferiore a mm. 22.

Il tubo reflex ed il cavo di traino devono sporgere di almeno 10 cm. rispettivamente dal punto di alimentazione e dal foro di uscita dal tombale.

Il numero progressivo della sepoltura deve essere inciso, con altezza di mm. 25, sulla parte anteriore del tombale, sul lato destro (art. 94).

Si sottolinea che eventuali assestamenti del monumento fanno carico direttamente al Concessionario.



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

Per quanto sopra, si farà riferimento all'ALLEGATO D, allegato al presente Regolamento per farne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 101

Dimensioni del "monumento tipo verticale" per sepoltura in campo trentennale doppio

ALLEGATI E/1 – E/2 – E/3 – E/4 – E/5

In campo trentennale doppio verticale possono essere posti in opera monumenti aventi le seguenti dimensioni "vincolanti":

a) **1° VOLUME distinto in:**

alzata

- lunghezza cm. 180
- larghezza cm. 80

tombale

- lunghezza cm. 200
- larghezza cm. 100

Nella parte del tombale é possibile creare particolari finiture e lavorazioni tipo sguinci, spigolamenti, arrotondamenti, lavorazioni artistiche particolari, il tutto contenuto nelle dimensioni vincolanti sopra indicate.

All'estradosso del 1° VOLUME (costituito dall'altezza dell'alzata sommata all'altezza del tombale) l'altezza massima non deve essere superiore a cm. 25.

In ogni caso, l'altezza dell'alzata non deve essere inferiore a cm. 5.

a) **2° VOLUME distinto in:**

- lunghezza massima cm. 170
- larghezza massima cm. 80
- altezza massima dall'estradosso del tombale cm. 160



COMUNE DI LIMBIATE

Provincia di Monza e Brianza

Nello spazio del 2° VOLUME é possibile installare fioriere, croci, statue, lapidi, lampade, arbusti di modeste dimensioni, è possibile anche creare giardini e/o aiuole e quanto altro di artistico adeguato alla dignità del luogo, purché distinto:

- dal limite posteriore del monumento di almeno 20 cm.;
- dal limite anteriore del monumento di almeno 10 cm.;
- dai limiti laterali del monumento di almeno 10 cm. per parte;

Le fasce di rispetto del monumento e lo stesso monumento, devono essere appoggiati su una struttura di copertura in cemento armato, la cui portata non dovrà essere inferiore a 500 Kg./mq.

Pertanto, nel caso in cui il Concessionario voglia realizzare un monumento di peso maggiore a 500 Kg./mq., la struttura di copertura in cemento armato già presente dovrà essere opportunamente rinforzata a carico completo del Concessionario.

Le fasce di rispetto devono garantire uno spazio libero tra un monumento e l'altro (entrambi non interessati da vestibolo) pari a cm. 50.

Inoltre, le fasce di rispetto devono garantire uno spazio libero tra il monumento e la lastra del vestibolo pari a cm. 40.

Ad ogni Concessionario compete la cura e la manutenzione:

- tra un monumento e l'altro di uno spazio la cui larghezza è pari alla larghezza di metà fascia di rispetto, e cioè pari a cm. 25 per lato;
- tra un monumento e la lastra del vestibolo di uno spazio la cui larghezza è pari alla totalità della larghezza della fascia di rispetto, e cioè pari a 40 cm.

Durante la realizzazione del monumento i Necrofori Comunali forniscono alla Ditta Esecutrice, la quale provvederà alla successiva posa a perfetta regola d'arte, idoneo tubo reflex flessibile ed ispezionabile dotato di cavo di traino di collegamento dal punto di alimentazione principale al portalampada.

Il tubo reflex, di diametro pari a mm. 20, che deve permettere l'infilaggio e lo sfilaggio e l'eventuale sostituzione del cavo, deve essere posato in modo rettilineo all'interno del monumento, evitando così possibili attorcigliamenti dello stesso.

Il foro di uscita del tubo reflex dal tombale, non deve essere inferiore a mm. 22.

Il tubo reflex ed il cavo di traino devono sporgere di almeno 10 cm. rispettivamente dal punto di alimentazione e dal foro di uscita dal tombale.

Il numero progressivo della sepoltura deve essere inciso, con altezza di mm. 25, sulla parte anteriore del tombale, sul lato destro (art. 94).

Si sottolinea che eventuali assestamenti del monumento fanno carico direttamente al Concessionario.



Per quanto sopra, si farà riferimento agli ALLEGATI E/1 – E/2 – E/3 – E/4 – E/5, allegati al presente Regolamento per farne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 102

Dimensioni del “monumento tipo orizzontale” per sepoltura in campo trentennale doppio

ALLEGATO E/1 bis

In campo trentennale doppio orizzontale possono essere posti in opera monumenti aventi le seguenti dimensioni “vincolanti”:

a) **1° VOLUME distinto in:**

- alzata
 - lunghezza cm. 180
 - larghezza cm. 180
 - altezza massima cm. 10
- tombale
 - lunghezza cm. 200
 - larghezza cm. 200
 - altezza massima cm. 10

Nella parte del tombale é possibile creare particolari finiture e lavorazioni tipo sguinci, spigolamenti, arrotondamenti, lavorazioni artistiche particolari, il tutto contenuto nelle dimensioni vincolanti sopra indicate.

All’estradosso del 1° VOLUME (costituito dall’altezza dell’alzata sommata all’altezza del tombale) l’altezza massima non deve essere superiore a cm. 20.

In ogni caso, l’altezza dell’alzata non deve essere inferiore a cm. 5.

a) **2° VOLUME distinto in:**

- lunghezza massima cm. 75
- larghezza massima cm. 180
- altezza massima dall’estradosso del tombale cm. 160



COMUNE DI LIMBIATE

Provincia di Monza e Brianza

Nello spazio del 2° VOLUME é possibile installare fioriere, croci, statue, lapidi, lampade, arbusti di modeste dimensioni, è possibile anche creare aiuole e quanto altro di artistico adeguato alla dignità del luogo, purché distinto:

- dal limite posteriore del monumento di almeno 20 cm.;
- dai limiti laterali del monumento di almeno 10 cm. per parte.

Non é possibile traslare lo spazio del 2° VOLUME verso la parte anteriore del monumento, infatti deve essere garantito, in ogni caso, uno spazio minimo di almeno 105 cm. dal limite anteriore del monumento.

Inoltre, all'estradosso del 1° VOLUME e anteriormente allo spazio del 2° VOLUME, è possibile installare vasi per fiori di piccole dimensioni, lampade votive e creare aiuole con arbusti di modeste dimensioni, purché distinto:

- dal limite anteriore del monumento di almeno 10 cm.
- dai limiti laterali del monumento di almeno 10 cm. per parte

Le fasce del monumento devono essere appoggiate su fondazioni di sostegno in cemento armato.

Le fasce devono garantire uno spazio libero tra un monumento e l'altro pari a cm. 50.

Ad ogni Concessionario compete la cura e la manutenzione di metà fascia e cioè di uno spazio pari a cm. 25 per lato.

Durante la realizzazione del monumento i Necrofori Comunali forniscono alla Ditta Esecutrice, la quale provvederà alla successiva posa a perfetta regola d'arte, idoneo tubo reflex flessibile ed ispezionabile dotato di cavo di traino di collegamento dal punto di alimentazione principale al portalampada.

Il tubo reflex, di diametro pari a mm. 20, che deve permettere l'infilaggio e lo sfilaggio e l'eventuale sostituzione del cavo, deve essere posato in modo rettilineo all'interno del monumento, evitando così possibili attorcigliamenti dello stesso.

Il foro di uscita del tubo reflex dal tombale, non deve essere inferiore a mm. 22.

Il tubo reflex ed il cavo di traino devono sporgere di almeno 10 cm. rispettivamente dal punto di alimentazione e dal foro di uscita dal tombale.

Il numero progressivo della sepoltura deve essere inciso, con altezza di mm. 25, sulla parte anteriore del tombale, sul lato destro (art. 94).

Si sottolinea che eventuali assestamenti del monumento fanno carico direttamente al Concessionario. Per quanto sopra, si farà riferimento all'ALLEGATO E/1 bis, allegato al presente Regolamento per farne parte integrante e sostanziale.



ARTICOLO 103

Dimensioni del "monumento tipo" per sepoltura in campo comune

ALLEGATO F

In campo comune possono essere posti in opera monumenti aventi le seguenti dimensioni "vincolanti":

1° VOLUME distinto in:

1. fascia tombale o cordolo
 - lunghezza cm. 180
 - larghezza cm. 80
 - altezza massima cm. 10
2. basamento per lastra
 - lunghezza cm. 80
 - larghezza massima cm. 35
 - altezza massima cm. 3
3. basamento per vaso e luce
 - lunghezza cm. 80
 - larghezza massima cm. 20
 - altezza massima cm. 3

2° VOLUME distinto in:

- larghezza massima cm. 50
- lunghezza massima cm. 20
- altezza massima dall'estradosso del basamento per lastra cm. 87

Nei basamenti del 1° VOLUME é possibile installare fioriere, croci, statue, lapidi, lampade e quanto altro di artistico adeguato alla dignità del luogo, purché distinto:

- dal limite posteriore del monumento di almeno 15 cm.
- dai limiti laterali del monumento di almeno 15 cm. per parte



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

Le fasce del monumento devono essere appoggiate su fondazioni di sostegno in cemento armato.
Le fasce devono garantire uno spazio libero tra un monumento e l'altro pari a cm. 50.
Ad ogni Concessionario compete la cura e la manutenzione di metà fascia e cioè di uno spazio pari a cm. 25 per lato.
La superficie scoperta del monumento deve essere adibita esclusivamente a prato verde o da ricoprire con scaglie di marmo.
Le dimensioni della superficie scoperta devono essere pari a 70 cm. di larghezza e a cm. 125 di lunghezza.
Non sono ammesse coperture di alcun genere e di qualsiasi materiale atte alla realizzazione di cappelle.
Durante la realizzazione del monumento i Necrofori Comunali forniscono alla Ditta Esecutrice, la quale provvederà alla successiva posa a perfetta regola d'arte, idoneo tubo reflex flessibile ed ispezionabile dotato di cavo di traino di collegamento dal punto di alimentazione principale al portalampada.
Il tubo reflex, di diametro pari a mm. 20, che deve permettere l'infilaggio e lo sfilaggio e l'eventuale sostituzione del cavo, deve essere posato in modo rettilineo all'interno del monumento, evitando così possibili attorcigliamenti dello stesso.
Il foro di uscita del tubo reflex dal tombale, non deve essere inferiore a mm. 22.
Il tubo reflex ed il cavo di traino devono sporgere di almeno 10 cm. rispettivamente dal punto di alimentazione e dal foro di uscita dal tombale.
Il numero progressivo della sepoltura deve essere inciso, con altezza di mm. 25, sulla parte anteriore del tombale, sul lato destro (art. 94).
Si sottolinea che eventuali assestamenti del monumento fanno carico direttamente al Concessionario.
Per quanto sopra, si farà riferimento all'ALLEGATO E, allegato al presente Regolamento per farne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 104

Dimensioni del "monumento tipo" per sepoltura in campo bambini

ALLEGATO G

In campo comune possono essere posti in opera monumenti aventi le seguenti dimensioni "vincolanti":



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

1° VOLUME distinto in:

- fascia tombale o cordolo
 - lunghezza cm. 150
 - larghezza cm. 50
 - altezza massima cm. 10
- basamento per lastra
 - lunghezza cm. 50
 - larghezza massima cm. 30
 - altezza massima cm. 2
- basamento per vaso e luce
 - lunghezza cm. 50
 - larghezza massima cm. 20
 - altezza massima cm. 2

2° VOLUME distinto in:

- larghezza massima cm. 40
- lunghezza massima cm. 20
- altezza massima dall'estradosso del basamento per lastra cm. 80

Nei basamenti del 1° VOLUME é possibile installare fioriere, croci, statue, lapidi, lampade e quanto altro di artistico adeguato alla dignità del luogo, purché distinto:

- dal limite posteriore del monumento di almeno 10 cm.
- dai limiti laterali del monumento di almeno 5 cm. per parte

Le fasce del monumento devono essere appoggiate su fondazioni di sostegno in cemento armato.

Le fasce devono garantire uno spazio libero tra un monumento e l'altro pari a cm. 50.

Ad ogni Concessionario compete la cura e la manutenzione di metà fascia e cioè di uno spazio pari a cm. 25 per lato.



COMUNE DI LIMBIATE

Provincia di Monza e Brianza

La superficie scoperta del monumento deve essere adibita esclusivamente a prato verde o da ricoprire con scaglie di marmo, le dimensioni della superficie scoperta devono essere pari a 40 cm. di larghezza e a cm. 100 di lunghezza.

Non sono ammesse coperture di alcun genere e di qualsiasi materiale atte alla realizzazione di cappelle.

Durante la realizzazione del monumento i Necrofori Comunali forniscono alla Ditta Esecutrice, la quale provvederà alla successiva posa a perfetta regola d'arte, idoneo tubo reflex flessibile ed ispezionabile dotato di cavo di traino di collegamento dal punto di alimentazione principale al portalampada.

Il tubo reflex, di diametro pari a mm. 20, che deve permettere l'infilaggio e lo sfilaggio e l'eventuale sostituzione del cavo, deve essere posato in modo rettilineo all'interno del monumento, evitando così possibili attorcigliamenti dello stesso.

Il foro di uscita del tubo reflex dal tombale, non deve essere inferiore a mm. 22.

Il tubo reflex ed il cavo di traino devono sporgere di almeno 10 cm. rispettivamente dal punto di alimentazione e dal foro di uscita dal tombale.

Il numero progressivo della sepoltura deve essere inciso, con altezza di mm. 25, sulla parte anteriore del tombale, sul lato destro (art. 94).

Si sottolinea che eventuali assestamenti del monumento fanno carico direttamente al Concessionario. Per quanto sopra, si farà riferimento all'ALLEGATO G, allegato al presente Regolamento per farne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 105

Monumento per la sepoltura provvisoria singola e doppia

E' facoltà del Concessionario della sepoltura predisporre la posa in opera del monumento provvisorio, sia esso singolo o doppio, mediante richiesta D.I.A. completa dei relativi disegni.

Il monumento provvisorio deve avere le seguenti caratteristiche:

- occupare l'intero sedime del monumento definitivo, nel rispetto delle misure che avrà successivamente lo stesso, garantendo comunque l'accessibilità tra i monumenti;
- essere costituito da materiale a libera scelta del Concessionario, ovviamente resistente;
- deve essere provvisto di lapide provvisoria indicante le generalità del defunto e completa di fotografia;
- deve essere indicato il numero progressivo di sepoltura (art. 108);



- deve essere provvisto (a facoltà del Concessionario) di lampada votiva provvisoria e di vaso. Il Concessionario deve garantire il decoro e la manutenzione del monumento provvisorio.

ARTICOLO 106

Aree destinate a sepolture di culti diversi da quello cattolico

Nell'ambito dei Cimiteri Comunali è prevista apposita area recintata con siepi, da destinare a sepolture secondo culti diversi dalla religione cattolica (art. 100 D.P.R. n. 285/90), con le modalità previste dal presente Regolamento.

ARTICOLO 107

Lastre per colombari, per ossari e per cinerari

Per chiusura dei colombari, degli ossari e dei cinerari, devono essere utilizzate le lastre di marmo ivi presenti in sede di accettazione del tumulo.

Se si presenta la necessità di dover sostituire la lapide, a causa di rottura o a causa per effettuare delle modifiche sostanziali, è consentita la collocazione di una nuova lapide a spese e cura del Concessionario, avente le stesse caratteristiche tipologiche di quella sostituita.

Non è consentita la collocazione di un'unica lastra a chiusura di due o più celle o loculi contigui, sia in senso verticale e sia in senso orizzontale.

Sulle singole lastre è ammessa l'applicazione -in modo stabile- di portalumi, portafiori, fotografie e scritte, come indicato nel successivo articolo.

Le lastre devono recare il numero progressivo della sepoltura, come indicato nel successivo art. 108.

ARTICOLO 108

Epigrafi provvisorie e definitive su tutti i monumenti funebri

All'atto della posa di monumento funebre, sia esso provvisorio o definitivo, è necessario che ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia sia contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un numero progressivo di sepoltura.

L'iscrizione dell'epigrafe provvisoria non necessita di alcuna autorizzazione.



COMUNE DI LIMBIATE

Provincia di Monza e Brianza

L'epigrafe definitiva, richiesta mediante D.I.A., deve essere approvata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico e contenere le generalità del defunto sopra indicate. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi e le sue caratteristiche in quattro copie, unitamente al progetto del monumento da posare.

Le epigrafi definitive devono osservare le seguenti prescrizioni:

- l'iscrizione è consentita solo a seguito dell'occupazione della sepoltura;
- non sono ammesse le abbreviazioni dei nomi, i quali dovranno corrispondere alla forma risultante dagli atti di stato civile;
- i nomignoli, i diminutivi, i vezzeggiativi, i nomi d'arte sono consentiti solamente in seconda linea e sempre che il carattere dei medesimi non contrasti con l'austerità del luogo;
- l'epigrafe sulle lapidi a chiusura dei colombari, degli ossari e dei cinerari, può essere eseguita unicamente con lettere applicate o incise;
- le epigrafi devono essere chiaramente visibili, in particolare, sulle lapidi in marmo a chiusura dei nuovi loculi, si consiglia l'utilizzo di lettere applicate o di lettere incise di colore rosso;
- verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente siano state introdotte nei Cimiteri;
- le modifiche delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

I monumenti per sepolture, le lapidi per i colombari, ossari e cinerari devono recare ben visibile il numero progressivo della sepoltura, come indicato dall'Ufficio di Stato Civile.

Il numero progressivo di sepoltura deve essere inciso, con altezza di mm. 25:

- sulla parte anteriore della sepoltura, sul lato destro, per quanto riguarda i monumenti
- sulla parte superiore del lato sinistro per quanto riguarda le lapidi di colombari, ossari e cinerari.

ARTICOLO 109

Elementi ornamentali

Sulle lapidi di colombari, ossari e cinerari sono ammessi emblemi, simboli, ricordi ed epigrafi che si addicano al culto dei morti ed alla sacralità del luogo e che non contrastano con l'insieme dell'opera.

Sulle tombe delle sepolture nei campi comuni e trentennali, possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi e simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati.

Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili.

E' consentito collocare fotografie, purché eseguite in modo da garantirne la permanenza nel tempo; é



COMUNE DI LIMBIATE

Provincia di Monza e Brianza

consentito anche il collocamento di piantine, di fiori e di sempreverdi di modeste dimensioni, avendo cura che non invadano le altre sepolture o i passaggi attigui.

ARTICOLO 110

Lampade votive

E' consentita la posa di lampade votive.

Si sottolinea che per tutte le tipologie di monumenti funerari, in modo particolare per le tombe a giardino, si richiede la posa di idonea tubazione flessibile ed ispezionabile che colleghi il punto di alimentazione principale al porta lampada.

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto apposita autorizzazione del Comune, fatte salve spese e diritti.

La Giunta Comunale, con proprio atto, disciplina le modalità di esercizio del servizio.

ARTICOLO 111

Fiori e piante ornamentali

I fiori freschi, le piantine, ecc..., non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Se i fiori e le piante ornamentali sono tenuti con deplorabile trascuratezza tale da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Personale Addetto sarà autorizzato alla loro eliminazione.

In tutti i Cimiteri si provvederà ad effettuare, nei periodi programmati dall'Ufficio Tecnico Comunale, le opportune operazioni di taglio erba e manutenzione del verde presente.

E' vietato l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

ARTICOLO 112

Cura e manutenzione degli ornamenti

I concessionari delle sepolture private devono mantenere a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti, a pena di decadenza della concessione.

I monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., che si presentano in condizione indecorosa, anche dal



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

punto di vista della stabilità, o la cui manutenzione difetti al punto da renderle non confacenti allo spirito e al luogo in cui sono collocate, verranno eliminate dai Cimiteri, su ordine dell'Ufficio preposto ai fini della tutela dell'incolumità pubblica.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico dispone il ritiro e la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti, quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono al di fuori dalle aree concesse o che coprono le epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica dei Cimiteri diventando col tempo indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui sopra, verranno adottati previa diffida diretta ai Concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

T I T O L O X I I °
SEPOLTURE FUORI DAI CIMITERI
AREE E SPAZI DI SEPOLTURA PER ANIMALI D'AFFEZIONE.

ARTICOLO 113

Cappelle private fuori dal Cimitero e Cimiteri particolari

La cappella privata gentilizia costruita fuori del Cimitero può essere destinata solo alla tumulazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri e ossa di persone della famiglia che ne è proprietaria, degli aventi diritto, dei conviventi more uxorio.

I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvati dal Comune, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico, con oneri interamente a carico del richiedente, sentita l'ASL e l'ARPA del territorio di competenza.

I progetti devono riportare, oltre alle caratteristiche della cappella, anche l'intera zona di rispetto con la relativa descrizione geomorfologica.

Qualora le costruzioni ricadano in zone vincolate, i relativi progetti necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico artistica prevista dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.

I tumuli presenti nelle cappelle private gentilizie devono rispondere ai requisiti prescritti dal Regolamento Regionale n. 6/2004 riguardo alle sepolture private nei Cimiteri. Le cappelle non sono aperte al pubblico.



COMUNE DI LIMBIATE

Provincia di Monza e Brianza

La costruzione, modifica, ampliamento e uso delle cappelle gentilizie, sono consentiti soltanto quando sono circondate da una zona di rispetto con un raggio, dal perimetro della costruzione, minimo di 25 metri e massimo di 50 metri, e sono dotate di una capienza massima per quindici feretri ed eventualmente di ossario o cinerario. La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità.

Le cappelle gentilizie private e i cimiteri particolari, preesistenti all'entrata in vigore del Regio Decreto n. 1265/1934, sono soggetti a quanto stabilito dal Regolamento Regionale n. 6/2004.

Le disposizioni di cui sopra, si applicano anche alle cappelle private e gentilizie, come da Regio Decreto n. 1265/1934.

ARTICOLO 114

Tumulazioni privilegiate

Le tumulazioni privilegiate, autorizzate ai sensi dell'art. 9, comma 7, lettera c), della Legge Regionale sono realizzate nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 6/2004, in quanto applicabile, nonché dei vincoli relativi ai beni ambientali, storici ed artistici.

ARTICOLO 115

Prescrizioni per la realizzazione di aree di sepoltura per animali d'affezione

Nell'ambito degli strumenti urbanistici, i Comuni possono autorizzare, secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA, la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di spoglie di animali d'affezione a sistema sia di inumazione sia di tumulazione.

La richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata dalla documentazione prevista nell'allegato 1 del Regolamento Regionale n. 6/2004, per quanto applicabile.

Nelle aree e negli spazi destinati al seppellimento di spoglie animali si applica la disciplina di cui al Regolamento Regionale n. 6/2004, per quanto compatibile.



TITOL O XIV°

**COMPETENZE DEI NECROFORI, DELL'ADDETTO DI POLIZIA MORTUARIA E DELL'UFFICIO
TECNICO.**

ARTICOLO 116

Competenze dei Necrofori all'interno dei Cimiteri

Il Personale Necroforo dei Cimiteri, oltre a svolgere le varie mansioni già indicate nel presente Regolamento, devono:

- a) prendere formalmente in consegna, all'ingresso dei Cimiteri, i feretri, nonché le membra umane, le parti di cadavere, le ossa umane, i nati morti e i feti; ritirare l'autorizzazione del loro trasporto e disporre per la loro sepoltura;
- b) prendere formalmente in consegna all'ingresso dei Cimiteri i deceduti trasportati per l'osservazione o per il riscontro diagnostico e disporre che l'osservazione avvenga nelle condizioni stabilite dall'art. 13 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. n. 285/90;
- c) accertarsi che le inumazioni e le tumulazioni avvengano secondo quanto disposto dal Regolamento di Polizia Mortuaria e dal presente Regolamento, circa le condizioni delle casse per quanto riguarda le fosse per le inumazioni e i loculi per le tumulazioni;
- d) accertarsi che siano state regolarmente autorizzate tutte le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, ed estumulazione;
- e) provvedere al seppellimento o alla tumulazione dei feretri, comprese le operazioni di scavo e reinterro delle fosse in campo decennale;
- f) assicurare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- g) tenere in ordine e pulire la camera mortuaria, la sala di autopsia ed i depositi di osservazione e disporre la loro disinfezione dopo ogni operazione;
- h) provvedere alla pulizia dei Cimiteri (viali, spazi e sentieri fra le tombe, corridoi dei colombari, spazi comuni ecc...), svuotare regolarmente i contenitori per i fiori appassiti, tenere copia delle chiavi delle cappelle private;
- i) tenere registrati in appositi archivi i morti che vengono sepolti e tutte le operazioni cimiteriali eseguite;
- j) vietare che nei Cimiteri vengano introdotti o da esso asportati monumenti, lapidi, segni



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

funebri ed altro materiale senza preventiva autorizzazione;

- k) collaborare con l'Ufficio Lavori Pubblici, a seconda che si tratti di progetti di costruzione o posa lapidi e monumenti, sorvegliando i lavori ed assicurandosi che i monumenti funebri vengano eseguiti secondo il progetto approvato e nel luogo assegnato; in caso di difformità del monumento con il progetto approvato, il Personale Necroforo è tenuto ad informare l'Ufficio Lavori Pubblici;
- l) collaborare con l'Ufficio Edilizia Privata, a seconda che si tratti di progetti di costruzione cappelle, edicole, cripte e di sepolture collettive, controllando i dati del Concessionario, del Progettista, degli Artisti che eventualmente collaborino alla realizzazione dell'opera e della Ditta Esecutrice;
- m) collaborare con l'Ufficio di Stato Civile per quanto riguarda l'organizzazione delle operazioni cimiteriali;
- n) tenere aggiornati i fogli di lavoro inerenti alle operazioni cimiteriali;
- o) segnalare eventuali problemi di funzionamento delle lampade votive e dell'impianto informatico di ricerca defunti (totem);
- p) segnalare eventuali atti vandalici e/o furti sia nei monumenti privati e sia in quelli di pubblica proprietà;
- q) far rispettare gli orari di apertura e di chiusura dei Cimiteri stabiliti dal Sindaco;
- r) vigilare sul rispetto delle norme del presente Regolamento, per quanto di competenza.

I necrofori devono, inoltre, eseguire gli ordini ed osservare le disposizioni che, in materia di Polizia Mortuaria gli vengono impartiti. Sono tenuti a segnalare ogni inconveniente o irregolarità riscontrati.

ARTICOLO 117

Competenze dei Necrofori all'esterno dei Cimiteri

Oltre ai compiti indicati nel precedente articolo, ai Necrofori sono attribuiti anche i seguenti compiti da svolgere prima dell'ingresso nei Cimiteri:

- accertarsi che il feretro corrisponda alle prescrizioni stabilite secondo la destinazione e porre quindi il bollo di verifica;
- assistere alla deposizione della salma nel feretro e chiudere il feretro stesso, previo accertamento della sua tenuta. Se il feretro è di materiale metallico, devono assistere alla saldatura; devono inoltre fissare nella parte superiore dei feretri la targa metallica di identificazione;
- accompagnare il feretro per tutto il suo tragitto fino al suo arrivo nei Cimiteri e verificare che



COMUNE DI LIMBIATE

Provincia di Monza e Brianza

lo stesso sia munito dell'ordine di seppellimento. Nel percorso dopo la cerimonia funebre, l'accompagnamento può essere affidato a persona addetta al trasporto, così anche quando la salma deve essere trasportata fuori dal Comune;

- Assegna e definisce i luoghi di collocazione delle salme, resti ceneri all'interno dei cimiteri comunali, secondo le disponibilità;
- assiste alle operazioni di esumazione – estumulazione ordinaria e straordinaria redigendone il relativo verbale in quadruplica copia, da conservare presso cimitero, da consegnare al parente, all'ufficio stato civile ed all'impresa;
- segnala all'ufficio tecnico la scadenza delle concessioni nel campo comune con periodicità annuale al fine di programmare il piano delle esumazioni;
- prende in carico le urne cinerarie e provvede agli adempimenti conseguenti;
- provvede a segnalare inerzie su depositi rimasti inevasi di resti mortali o urne cinerarie;
- provvede, in occasione del programma delle esumazioni-estumulazioni ordinarie l'esposizione su ogni tomba, loculo o celletta, l'avviso di scadenza e i soggetti a cui rivolgersi per gli adempimenti conseguenti;
- cura ed assicura la costante visione e pubblicazione di avvisi ed ordinanze di servizio per prestazioni programmate e comunicazioni ai cittadini;

Nell'eventualità che i servizi cimiteriali vengano affidati in appalto, le operazioni da svolgersi a mezzo dei Necrofori, previste dal presente articolo al punto c) ed al punto a) e b) o previste dall'articolo precedente, in caso di assenza o impedimento degli stessi, verranno svolte dal personale della Ditta appaltatrice.

ARTICOLO 118

Competenze dell'Addetto alla Polizia Mortuaria

L'Addetto alla Polizia Mortuaria deve:

- a) verificare la regolare tenuta all'interno dei Cimiteri dei Registri delle operazioni cimiteriali, nonché controllare che i Necrofori o i dipendenti della Ditta Appaltatrice alla gestione dei Cimiteri rispettino sia gli ordini impartiti in materia di Polizia Mortuaria e sia tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento, riferendo direttamente all'Ufficio di Stato Civile le irregolarità riscontrate;
- b) garantire la sicurezza e la buona conservazione di quanto esiste nei Cimiteri, verificare i lavori di manutenzione dei Cimiteri e segnalare all'Ufficio Tecnico Comunale eventuali anomalie per i



provvedimenti da assumere di conseguenza;

- c) ispezionare con regolarità le cappelle gentilizie e i colombari al fine di avvertire tempestivamente l'Ufficio di Stato Civile circa l'eventuale scolo di liquami o la fuoriuscita di esalazioni gassose;
- d) sorvegliare, in collaborazione con il Personale Necroforo o con i dipendenti della Ditta Appaltatrice, l'attività delle imprese di pompe funebri, segnalando prontamente all'Ufficio di Stato Civile le irregolarità riscontrate nei confronti delle disposizioni del presente Regolamento o al D.P.R. n. 285/90;
- e) nel caso di affidamento in appalto dei servizi cimiteriali, svolgere direttamente le funzioni di cui ai punti a) e b) di cui all'art. 100 del presente Regolamento.

ARTICOLO 119

Obblighi e divieti per il Personale Comunale dall'interno dei Cimiteri

Il Personale Comunale che svolge attività all'interno dei Cimiteri è tenuto all'osservanza di quanto disposto dal presente Regolamento, ed inoltre è tenuto a far rispettare lo stesso Regolamento da chiunque abbia accesso ai Cimiteri.

Il Personale Comunale all'interno dei Cimiteri è tenuto anche a:

1. mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico
2. mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo
3. indossare abiti da lavoro e D.P.I. durante l'esecuzione di tutte le operazioni cimiteriali
4. indossare la divisa di cerimonia nel corso delle festività e dei funerali
5. fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al Personale Comunale all'interno dei Cimiteri è vietato:

- eseguire all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante dell'orario di lavoro sia al di fuori di esso
- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di Ditte
- segnalare al pubblico nominativi di Ditte che svolgono attività inerenti ai Cimiteri, indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, o comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei Cimiteri che al di fuori di essi ed in qualunque momento
- trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimiteri.



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

Salvo che, il fatto non costituisca reato più grave, la violazione degli obblighi e dei divieti sopra evidenziati e di quelli indicati dal presente Regolamento, viene perseguita disciplinarmente.

Il Personale Comunale é sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

ARTICOLO 120

Competenze dell'Ufficio Tecnico

Oltre a quanto già previsto negli specifici articoli del presente Regolamento, la manutenzione dei Cimiteri spetta all'Ufficio Tecnico, il quale provvede a:

- a) studiare, a richiesta del Sindaco, il Piano di distribuzione delle fosse dei campi comuni e delle aree per le cappelle e per le tombe private;
- b) predisporre i progetti di costruzione dei colombari, delle celle ossario e di altre sepolture a tumulazione che il Comune intende realizzare;
- c) predisporre la cordonatura perimetrale dei campi con la numerazione dei posti da cedere ai privati;
- d) assicurare la manutenzione e la pulizia dei Cimiteri a mezzo dei Necrofori cimiteriali o del personale della Ditta appaltatrice della gestione dei Cimiteri;
- e) provvedere alla tombinatura dei Cimiteri per il deflusso e lo smaltimento delle acque meteoriche;
- f) provvedere per la manutenzione della sala di autopsia, della camera mortuaria, del deposito di osservazione, dell'abitacolo del custode e dei vani di servizio per il Personale addetto ai Cimiteri e per il pubblico;
- g) provvedere agli interventi di ristrutturazione, di ampliamento, di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento alle norme vigenti;
- h) provvedere alla gestione delle raccolte differenziate dei rifiuti cimiteriali.

In occasione delle festività e/o ricorrenze, provvedere all'organizzazione ed esecuzione di specifici interventi.



TITOLO XV°
POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 121

Orari di apertura e di chiusura dei Cimiteri e segnalazioni

L'orario di apertura e di chiusura dei Cimiteri é stabilito con provvedimento del Sindaco.

L'entrata dei visitatori é ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita ai Cimiteri fuori orario é subordinata al permesso del Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile, da rilasciarsi per comprovati motivi.

L'avviso di chiusura é dato di regola a mezzo di segnale acustico, quindici minuti prima della scadenza dell'orario, o a mezzo di appositi cartelli apposti all'ingresso dei Cimiteri, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prestabilita.

Nei pressi degli Uffici Cimiteriali, presso il Cimitero Capoluogo e presso il Cimitero di Pinzano, sono predisposti sia dei modelli cartacei da compilare e sia degli appositi contenitori ai quali chiunque può recapitare segnalazioni inerenti mal funzionamenti di lampade votive e/o altre problematiche riferite alla gestione dei cimiteri. Le stesse segnalazioni possono essere inserite anche nel sito istituzionale secondo le procedure informatiche stabilite.

ARTICOLO 122

Divieti di ingresso nei Cimiteri

Nei Cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi a meno che venga esibito apposito permesso, così come previsto da Ordinanza del Sindaco.

E' vietato l'ingresso:

- alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal Personale Necroforo Addetto al momento dell'ingresso;
- alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione, non decentemente vestite o, comunque, in contrasto con il carattere dei luoghi;
- a coloro che intendono svolgere all'interno dei Cimiteri attività di questua;
- ai fanciulli di età inferiore agli anni 15 quando non siano accompagnati da adulti.



Per motivi di salute o di età, il Sindaco può autorizzare le persone impossibilitate a camminare alla visita delle tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissandone percorsi ed orari secondo i criteri fissati con Ordinanza del Sindaco.

ARTICOLO 123

Condotta all'interno dei Cimiteri

All'interno dei Cimiteri deve essere osservato un contegno decoroso.

Nei Cimiteri é vietato:

- compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei defunti;
- fumare, consumare cibi o bevande, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- danneggiare o deturpare sepolture, manufatti o edifici;
- calpestare gli spazi riservati alle sepolture e alle aiuole e camminare, comunque, al di fuori degli appositi passaggi;
- introdurre oggetti irriverenti;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori ed accumulare neve sui tumuli;
- uscire dai Cimiteri con qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei famigliari interessati;
- eseguire lavori su monumenti esistenti senza la preventiva autorizzazione;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- assistere da vicino alle esumazioni ed alle estumulazioni di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
- qualsiasi attività commerciale e pubblicitaria.

I divieti di cui sopra, per quanto applicabili, si estendono alle zone che circoscrivono i Cimiteri, salvo



non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, all'interno dei Cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive riguardo al culto professato dai dolenti, sarà dal Personale Addetto Necroforo, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli Agenti della Forza Pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

Chiunque commetta una violazione nei confronti dei divieti sopra esposti verrà sottoposto, previa contestazione degli addebiti, a sanzioni amministrative e penali.

ARTICOLO 124

Manifestazioni all'interno dei Cimiteri

Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno dei Cimiteri devono preventivamente essere autorizzate dal Sindaco.

Il Sindaco, inoltre, può autorizzare operazioni funebri, commemorazioni e discorsi purché questi siano manifestati in idonei spazi all'interno dei Cimiteri.

ARTICOLO 125

Divieto di attività commerciali e di propaganda

All'interno dei Cimiteri è vietata la vendita di oggetti, la distribuzione o l'esposizione di materiale pubblicitario, l'offerta di servizi.

Sono altresì vietate le scritte pubblicitarie sui monumenti funebri e sugli automezzi circolanti all'interno dei Cimiteri.

ARTICOLO 126

Circolazione dei veicoli privati per il trasporto di materiale funebre all'interno dei Cimiteri

All'interno dei Cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di materiale funebre muniti di apposita autorizzazione; l'autorizzazione può essere rilasciata dall'Ufficio Lavori Pubblici o dall'Ufficio Edilizia Privata in concomitanza con l'autorizzazione per la posa e/o realizzazione di monumenti funebri, oppure può rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile.

Le autorizzazioni dovranno essere esibite al Personale Necroforo ogni qualvolta richieste.

I mezzi devono avere dimensioni tali da non recare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni,



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

alle cunette, ai viali, alle piantagioni, ecc...; i mezzi possono circolare secondo gli orari ed i percorsi prestabiliti e sostare nei Cimiteri il tempo strettamente necessario per le operazioni di lavoro.

I veicoli ammessi a circolare nei Cimiteri sono soggetti alle norme del Codice della Strada e successive modificazioni.

I veicoli a motore devono essere assicurati.

I veicoli devono essere condotti esclusivamente dai vettori o dipendenti delle Ditte regolarmente iscritte a matricola, svolgendo esclusivamente il lavoro di loro competenza e per il quale il mezzo è stato notificato.

La velocità di tutti i veicoli deve essere contenuta entro limiti ridottissimi.

All'entrata, all'uscita e all'interno dei Cimiteri, tutti i mezzi potranno essere oggetto di ispezione, pertanto il loro carico dovrà essere collocato in modo da agevolare al massimo tale operazione.

ARTICOLO 127

Introduzione ed asportazione nei Cimiteri di materiali ed oggetti da parte di privati

Per i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, il Sindaco può autorizzare la temporanea asportazione di monumenti, di arbusti o di qualsiasi segno funebre.

Il monumento asportato e soggetto a manutenzione deve essere riposizionato a manutenzione terminata nella stessa posizione originaria, senza che siano state apportate modifiche sostanziali, discrepanti da quanto dettato dal presente Regolamento.

ARTICOLO 128

Divieti ed obblighi per i privati che eseguono dei lavori all'interno dei Cimiteri

All'interno dei Cimiteri è vietata la lavorazione dei materiali; questi devono esservi introdotti soltanto a lavorazione ultimata.

Si fa eccezione per i tagli, per la connessione delle piastre, per le iscrizioni su monumenti già in opera e per quant'altro il Personale Necroforo riconosca indispensabile eseguirsi in luogo.

E' vietato:

- l'ingresso ai Cimiteri, per la posa dei monumenti, senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico e senza l'autorizzazione preventiva del Personale Necroforo addetto al controllo dei materiali in entrata nei Cimiteri;
- l'inizio dei lavori per la costruzione di edicole-cripte, loculi sovrapposti interrati dal 1° ottobre al



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

5 novembre al fine di evitare la presenza di nuovi cantieri che potrebbero generare pericolo al pubblico presente;

- qualsiasi deposito di materiali derivante dalle lavorazioni dal 25 ottobre al 5 novembre;
- l'ingresso ai Cimiteri, per posa monumenti e per i lavori di manutenzione straordinaria, negli otto giorni antecedenti e successivi alla ricorrenza dei defunti (2 Novembre);
- l'ingresso ai Cimiteri, per posa monumenti e per i lavori di manutenzione straordinaria, il giorno di Natale (25 Dicembre), nei giorni festivi e nelle ricorrenze previste dal calendario;
- l'asportazione di monumenti o segni funebri dai Cimiteri senza preventiva autorizzazione del Sindaco;
- la posa dei monumenti prima della registrazione da parte del Personale Addetto come meglio specificato all'art. 97.

I materiali di risulta provenienti dai lavori di cui sopra, devono essere sollecitamente asportati dai Cimiteri a cura e spese dell'Esecutore dei lavori.

Tutti i lavori devono essere eseguiti dalle Ditte con la rigorosa osservanza delle norme per la prevenzione dagli infortuni.

TITOL O XVI°
IMPRESE E DITTE AUTORIZZATE A LAVORARE NEI CIMITERI.
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.

ARTICOLO 129

Accesso alle Ditte private nei Cimiteri

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni, posa monumenti e lapidi, che non siano riservate al Comune, e per la posa e la manutenzione del verde sui campi d'inumazione o sulle sepolture private, gli interessati possono valersi dell'opera di Ditte private, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra le Ditte Esecutrici dovranno munirsi di apposita autorizzazione da rilasciarsi dietro presentazione di domanda da parte del Concessionario, che deve riportare gli estremi identificativi della Ditta.

L'autorizzazione può essere rilasciata dall'Ufficio Lavori Pubblici o dall'Ufficio Edilizia Privata, a



seconda della tipologia delle opere, in concomitanza con l'autorizzazione per la posa e/o realizzazione di monumenti funebri. Le autorizzazioni dovranno essere esibite al Personale Necroforo ogni qualvolta richieste.

E' tassativamente vietato alle Ditte svolgere nei Cimiteri azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle Ditte o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei Cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

ARTICOLO 130

Competenze riconosciute alle Imprese di Pompe Funebri

L'attività funebre è svolta dai soggetti di cui all'articolo 8, comma 2, della Legge Regionale n. 22/2003 nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti all'attività funebre avviene nella sede indicata nell'atto autorizzativo o, su preventiva richiesta scritta dell'interessato, in altro luogo. Le medesime attività sono vietate all'interno di strutture sanitarie, obitori, servizi mortuari sanitari.

I Comuni, con regolamento, possono dettare norme per lo svolgimento dell'attività funebre, senza ulteriori oneri a carico dei soggetti autorizzati a detta attività.

Sono funzioni amministrative del Comune che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'ASL:

- l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre
- la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre
- l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.

I soggetti che esercitano l'attività funebre espongono, nei locali in cui la stessa viene svolta, il prezziario di tutte le forniture e prestazioni rese.

Le Imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune e sia presso le Parrocchie ed Enti di culto
- fornire feretri e i relativi accessori
- occuparsi della salma
- effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

Le Imprese di cui sopra, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale



qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

ARTICOLO 131

Divieti per le Imprese di Pompe Funebri

E' fatto divieto alle Imprese di:

- a) accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

ARTICOLO 132

Autorizzazione dei soggetti esercenti l'attività funebre e condizioni ostative

Il Comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui all'articolo 8 della legge regionale, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro, permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza dei requisiti tutti indicati nel Regolamento Regionale n. 6/2004 e successive modifiche.

Le condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre riguardano il titolare dell'autorizzazione, il direttore tecnico, il personale addetto alla trattazione degli affari relativi all'attività funebre stessa.



ARTICOLO 133

Tutela del dolente e della concorrenza

Il Comune assicura alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente nell'ambito dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre. Ogni atto che comporti una limitazione di tale diritto costituisce violazione del Regolamento Regionale n. 6/2004.

È vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

- gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
- effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;
- gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale.

T I T O L O X I X °

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 134

Efficacia del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano dal momento della sua entrata in vigore.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ARTICOLO 135

Disposizioni

Alla stipula di ogni contratto, l'Ufficio di Stato Civile deve rendere edotto il Concessionario del contenuto del presente Regolamento, al fine di evitare richieste e/o comportamenti che contrastino con il Regolamento stesso.



COMUNE DI LIMBIATE

Provincia di Monza e Brianza

E' sottinteso che il richiedente di un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) o di una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o di un'autorizzazione per l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia stato raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 136

Dirigente Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

Ai sensi dell'art. 107 della Legge n. 267/2000, spetta al Dirigente Settore Affari Generali l'emanazione degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso e salvo che il Regolamento non li affidi ad altri reparti comunali.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al dirigente Responsabile del Settore AA.GG., su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 della Legge n. 267/2000 e della Legge 25 marzo 1993, n. 81.

ARTICOLO 137

Durata delle Concessioni pregresse

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.



ARTICOLO 138

Aree per sepolture secondo culti diversi da quello cattolico presso il Cimitero di Pinzano

L'area già esistente in Cimitero di Pinzano destinata a sepolture per culti diversi così come individuata nell'allegata planimetria dello stato di fatto viene disciplinata nel seguente modo:

- le sepolture già esistenti, così come da allegata planimetria si intendono parametrize alla costruzione di Cappelle Gentilizie secondo le rispettive dimensioni. Di conseguenza, tutti i contratti già stipulati, fatta eccezione per la Grande Cappella centrale, devono essere modificati per quello che attiene la durata della concessione –che pertanto passa da 30 a 99 anni- ed il relativo costo sarà calcolato per gli effettivi metri quadrati di superficie occupata, rapportata al costo previsto per le Cappelle Gentilizie al mq. della tariffa in vigore all'epoca della sepoltura indicizzate con calcolo ISTAT;
- l'area già esistente, individuata nella planimetria dello stato di fatto si intende ampliata e regolamentata così come nell'allegata planimetria;
- le nuove sepolture dovranno necessariamente essere disposte negli spazi appositamente individuati nella già citata planimetria allegata. Tali spazi hanno le seguenti dimensioni: mt. 2,00 di larghezza, mt. 3,00 di lunghezza, mt. 3,00 di altezza;
- dette sepolture sono disciplinate secondo le modalità previste dal presente Regolamento per le cappelle Gentilizie ed avranno quindi durata 99ennale e pari tariffa, in relazione ai mq. assegnati.

ARTICOLO 139

Sanzioni

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 940 e 358 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12 luglio 1961, n. 603 e degli artt. 32 e 113 della Legge 24 novembre 1981, n.689.

Per le infrazioni commesse dalle Ditte o dai loro incaricati autorizzati a lavorare nei Cimiteri, oltre alle sanzioni previste dal comma precedente, il Sindaco può sospendere la Ditta dall'esercizio della sua attività presso i Cimiteri per un periodo di tempo da cinque giorni ad un anno.



ARTICOLO 140

Abrogazione delle norme precedenti

Con l'approvazione del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le norme riguardanti la stessa materia contenuta nei precedenti Regolamenti e nella Circolare Interpretativa n. 1 del 13.08.2002.

Tutte le concessioni e autorizzazioni per la posa dei monumenti funebri rilasciate entro la data di entrata in vigore del presente Regolamento, conservano la loro validità anche in caso di interventi di manutenzione straordinaria.

Nel caso di rifacimento ex novo del monumento devono essere osservate le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ARTICOLO 141

Monumenti trentennali doppi tipo verticale e tipo orizzontale

Con l'approvazione del presente Regolamento si intendono acquisiti tutti i monumenti trentennali doppi orizzontali (mt. 2,00x2,00) presenti nei Cimiteri Comunali, concessi ed autorizzati

antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sarà discrezione dell'Amministrazione creare nuovi campi per sepoltura trentennale doppia tipo orizzontale e/o nuovi campi per sepoltura trentennale doppia tipo verticale.

Il monumento trentennale doppio dovrà essere realizzato in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento (art. 101 e art. 102), e dovrà essere realizzato in funzione della tipologia di sepoltura adottata, sia essa di tipo trentennale doppia orizzontale e sia essa di tipo trentennale doppia verticale.

ARTICOLO 142

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti (Famedio)

Presso la Cripta, realizzata nei locali interrati della Cappella Centrale del Cimitero Capoluogo, è stata riservata un'apposita area detta "Famedio", destinata all'assegnazione gratuita di sepoltura a



COMUNE DI LIMBIATE

Provincia di Monza e Brianza

cittadini illustri o benemeriti.

La Giunta può disporre all'interno del Famedio, l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si sono distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Il Famedio è composto da n. 9 colombari e da n. 25 cellette ossario.

Il parere favorevole all'usabilità dei manufatti di cui sopra, è stato rilasciato dall'A.S.L. di Garbagnate con comunicazione del 30.05.2008 nostro prot. n. 16164.

Per le medesime finalità sopra indicate, l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei Cimiteri Comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

ARTICOLO 143

Responsabilità in merito ai monumenti funebri

Premesso che:

- con la concessione comunale del diritto reale di superficie, il soggetto Concessionario titolare del diritto, è autorizzato ad edificare e mantenere sul suolo di proprietà del Comune concedente, una propria costruzione (monumento in campo trentennale singolo e doppio, monumento in campo comune, monumento in campo bambini, loculi, ossari, cinerari, cappelle, ecc...) nel rispetto delle prescrizioni edilizie e cimiteriali vigenti (art. 952 comma 1 e 955 c.c.);
- il Concessionario titolare del diritto di superficie diviene proprietario della costruzione, godendo del diritto reale di superficie per tutta la durata della concessione. Nel caso di perimento della costruzione il superficiario conserva il diritto di ricostruirla nel rispetto delle prescrizioni edilizie e cimiteriali vigenti;
- la titolarità della gestione del bene, con tutti gli oneri connessi, nessuno escluso, ivi compresa la sua manutenzione, tanto ordinaria quanto straordinaria, spetta al superficiario, che, finché dura il diritto di superficie, è a tutti gli effetti proprietario dell'edificio;

Per quanto sopra, nessun indennizzo, compenso, risarcimento, copertura assicurativa o parziale contribuzione è dovuto dal Comune proprietario del suolo cimiteriale, per danni prodotti al manufatto da eventi naturali anche straordinari, od anche da azioni od omissioni di soggetti giuridicamente terzi, anche ignoti, atteso che la custodia dell'intero perimetro cimiteriale deve intendersi limitata alle autonome finalità organizzative del Comune gestore dei servizi cimiteriali.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in caso si verificano atti vandalici, furti, danneggiamenti vari, eventi atmosferici, ecc... che danneggino qualsiasi tipologia di



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

monumento funebre all'interno dei Cimiteri Comunali (monumento in campo trentennale singolo e doppio, monumento in campo comune, monumento in campo bambini, loculi, ossari, cinerari, cappelle, ecc...), fatto salvo eventuali danneggiamenti ad opera di soggetti/ditte/imprese autorizzati degli Uffici Comunali all'ingresso nei Cimiteri per l'esecuzione di prestazioni cimiteriali, manutenzioni varie, ecc..., l'Amministrazione Comunale si ritiene sollevata da ogni responsabilità in merito al danno riscontrato e pertanto **non provvederà** ad eseguire a propria cura e spese, **nessuna** riparazione, sostituzione, fornitura, ecc... della parte danneggiata e/o mancante.

Per quanto sopra, si consiglia ai rispettivi Concessionari e/o Proprietari dei monumenti funebri, di dotarsi di una polizza assicurativa specifica.

Inoltre, in caso si verifichi un danneggiamento al monumento funebre, il Concessionario e/o il Proprietario dovrà:

- denunciare il danno presso Il Comando dei Carabinieri;
- informare l'Amministrazione Comunale di quanto accaduto;
- comunicare all'Amministrazione Comunale gli interventi necessari al ripristino del monumento, in conformità alle procedure e norme di posa monumenti funebri vigenti.

ARTICOLO 144

Rinvii

Per quanto riguarda ciò che non é espressamente previsto dal presente Regolamento si richiamano le norme contenute nel D.P.R 10 settembre 1990 n. 285 e nel T.U.LL.SS. con R.D. 27.07.1934, n. 1265, dal Regolamento Regionale n. 6/2004 e Regolamento Regionale n. 1 /2007 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 145

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, costituito da n. 145 articoli, ed ogni altra successiva modifica ed aggiornamento entrano in vigore quindici giorni dopo l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Limbiate.



ARTICOLO 145 bis NORME TRANSITORIE

In via provvisoria e sperimentale, per i 365 giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento è consentito accedere ai cimiteri accompagnati dal proprio cane o da altri piccoli animali d'affezione o da compagnia. E' data facoltà al Sindaco e alla Giunta di emanare ordinanza contingibile e urgente per sospendere e/o vietare con apposita ordinanza l'ingresso agli animali nei Cimiteri.

Le persone che intendano recarsi a visitare i defunti nelle aree cimiteriali del Comune di Limbiate in compagnia dei propri animali d'affezione o da compagnia sono tenuti ad osservare quanto segue:

1. I proprietari e/o i detentori a qualsiasi titolo dei cani dovranno:

- Utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 ed avere al seguito una museruola, adatta alla taglia e alla razza, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità delle persone, degli altri animali oppure su richiesta delle autorità competenti.

I cani di grossa taglia devono indossare la museruola, mentre i cuccioli sino a sei mesi di età non hanno l'obbligo di museruola;

- Evitare, dissuadendo gli animali, di depositare deiezioni liquide e solide in prossimità delle tombe.

Raccogliere le eventuali deiezioni solide prodotte dagli animali, così da mantenere e preservare lo stato di igiene ed il decoro del particolare luogo e di depositarle nei contenitori per i rifiuti solidi urbani.

Per questo devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione di dette deiezioni.

Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e quelle con gravi difficoltà motorie.

2. Invece i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di altri animali d'affezione o da compagnia dovranno:

- Tenerli negli appositi contenitori (gabbie o trasportini) adeguati alla specie, al tipo, alla razza ed al numero degli animali. Detti contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e di rigirarsi.



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

3. Durante la permanenza nelle aree cimiteriali, i proprietari e/o i detentori degli animali dovranno vigilare con la massima attenzione affinché gli stessi non arrechino alcun disturbo agli altri visitatori, né creino disdoro, con il loro comportamento, alla sacralità dei luoghi.

Sanzioni

Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni generali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da un minimo di Euro 25,00= ad un massimo di Euro 500,00=.

Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.